

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 089/CFA (2016/2017)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI
COM. UFF. N. 065-074/CFA– RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2016

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE DECLARATORIE DI:

- **NON SUSSISTENZA DELLE RESPONSABILITÀ A CARICO DEI SIGG.RI: GAZZOLA MARCELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO CALCIO CATANIA; FALCONIERI VITO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER F.C. CROTONE; COLLINA MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; BENIGNI SILVIA, ALL'EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898,**
- **NON DOVERSI PROCEDERE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: MERLINI PAOLO, ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; POTENZA FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO; ANTONELLI STEFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELL'ASCOLI CALCIO 1898; PARRETTI GIORGIO, ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; BENIGNI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; DE FANTI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS C.G.S. – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)

2. RICORSO DEL SIG. FALCONIERI VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)

3. RICORSO DEL SIG. GAZZOLA MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)

Il deferimento della Procura Federale

Con atto del 26 luglio 2016 il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

- > Merlini Paolo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;
- > Dell'Amico Luca, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;
- > Potenza Francesco, all'epoca dei fatti calciatore svincolato;
- > Antonelli Stefano, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 s.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS, nel testo vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 *bis*, comma 5, CGS);
- > Parretti Giorgio, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;
- > Benigni Roberto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a.;
- > De Fanti Roberto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;
- > Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a.;
- > Masini Simone, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la AS Lucchese Libertas;
- > Prete Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;
- > Gazzola Marcello, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Calcio Catania s.p.a.;
- > Tateo Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;
- > Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Crotone s.r.l.;
- > Benigni Silvia, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a.;
- > Damiani Giuseppe, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;
- > Taibi Massimo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Torino FC s.p.a.

Queste, in sintesi, le contestazioni:

➔Merlini Paolo:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del calciatore Francesco Potenza nell'ambito della stipulazione del contratto tra questi e la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 1.7.2009, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore della predetta società, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata;

➔Dell'Amico Luca:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del calciatore Francesco Potenza, in virtù di mandato conferitogli dall'atleta, nell'ambito della stipulazione del contratto tra lo stesso e la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 1.7.2009, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società,

dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata per il tramite dell'agente di calciatori sig. Paolo Merlini;

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 1.7.2009 tra la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ed il calciatore Francesco Potenza, dal quale aveva ricevuto mandato;

→Potenza Francesco:

-violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Merlini e Dell'Amico, in forza di formale mandato rilasciato al primo ed in assenza di formale incarico del secondo, mentre gli stessi assistevano di fatto anche la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e la predetta società dell'1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 13, comma 4, del regolamento Agenti in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Luca Dell'Amico, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la società Ascoli Calcio 1898 s.p.a. in data 1.7.2009;

→ Antonelli Stefano:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Merlini e Dell'Amico, in assenza di mandato formalmente conferito, mentre gli stessi rappresentavano anche il calciatore Francesco Potenza, in forza di formale mandato rilasciato al primo ed in assenza di formale incarico del secondo, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dell'1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

→ Parretti Giorgio:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del sig. Luca Belinghieri, in virtù di mandato conferitogli dall'atleta, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 19.3.2009, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore della predetta società, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata in favore della stessa ed anche per l'attività prestata in favore del calciatore con bonifici del 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012;

→ Benigni Roberto:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Parretti Giorgio, in assenza di mandato formalmente conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Luca Belingheri, in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 19.3.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il compenso per l'attività prestata in favore della stessa predetta società, nonché anche per quella svolta in favore del calciatore, con bonifici del 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012;

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera di agente di calciatori del sig. De Fanti Roberto senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ed il calciatore Mattila Sakari Mikael del 9.7.2009;

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Marcello Gazzola, anch'esso in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 s.p.a. con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il compenso per l'attività prestata in favore della predetta società con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Prete, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il sig. Vito Falconieri del 26.6.2009, mentre l'agente Tateo Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito del medesimo contratto in favore dell'appena citato calciatore, in virtù di formale mandato rilasciatogli, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.; tale ultima società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il pagamento per l'attività svolta con bonifici del 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Giuseppe Damiani, in virtù di mandato formalmente conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Massimo Taibi, in assenza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dell'11.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il compenso per l'attività prestata in favore della società con bonifici in data 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012;

→ De Fanti Roberto:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in favore della Ascoli Calcio 1898 S.p.A. senza formale mandato nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale società ed il calciatore sig. Mattila Sakari Mikael del 9.7.2009;

→ Sig. Collina Massimo:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Roggi Moreno, in forza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Simone Masini in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 25.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del regolamento

Agenti in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Moreno Roggi, agente di calciatori al quale la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Simone Masini in data 25.7.2010;

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Marcello Gazzola, anch'esso in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 23.10.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il compenso per l'attività prestata in favore della stessa medesima società con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Goulis Angelos, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva anche il sig. Jan Hable, in virtù di formale mandato conferitogli, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1989 s.p.a. del 29.1.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

→ Masini Simone:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Roggi Moreno, senza il conferimento di formale mandato, mentre lo stesso assisteva la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 25.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

→ Prete Giovanni:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del sig. Marcello Gazzola, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dei giorni 26.6.2009 e 23.10.2010, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società, ugualmente senza il conferimento di formale mandato, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata in favore della stessa con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera di agente, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore della Ascoli Calcio 1898 S.p.A. nell'ambito dei contratti tra tale società ed il sig. Vito Falconieri dei giorni 26.6.2009 e 31.8.2012, mentre l'agente Tateo Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti in favore dell'appena citato calciatore, in forza di formali mandati conferitigli, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.; tale ultima società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il pagamento per l'attività svolta con bonifici in data 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

→ Gazzola Marcello:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Ascoli 1898 S.p.A., anch'essa in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra i citati calciatore e società dei giorni 26.6.2009 e 23.10.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il compenso per l'attività prestata in favore della medesima società con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

→ Tateo Giovanni:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera di agente, in forza di formali mandati conferitigli, in favore del sig. Vito Falconieri nell'ambito dei contratti tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dei giorni 26.6.2009 e 31.8.2012, mentre l'agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore dell'appena citata società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.; tale ultima società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

→ Sig. Falconieri Vito:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Tateo, in forza di formali mandati conferitigli, nell'ambito dei contratti stipulati con la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dei giorni 26.6.2009 e 31.8.2012, mentre l'agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore dell'appena citata società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.; tale ultima società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

→ Benigni Silvia:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto disposto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalsa dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Prete, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il sig. Vito Falconieri del 31.8.2012, mentre l'agente Tateo Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito del medesimo contratto in favore dell'appena citato calciatore, in virtù di formale mandato rilasciatogli, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.; tale ultima società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

→ Damiani Giuseppe:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli

interessi del sig. Taibi Massimo nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dell'11.7.2007, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società, in virtù di mandato ritualmente conferito, e ricevendo da quest'ultima il compenso per l'attività prestata con bonifici dei giorni 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012;

→ Taibi Massimo:

- violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Giuseppe Damiani, senza il conferimento di formale mandato, mentre lo stesso assisteva la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e la predetta società dell'11.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l'agente, poi, riceveva il compenso per la propria opera con bonifici in data 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012.

Il giudizio di primo grado

In data 4 ottobre 2016 si è svolto il dibattimento innanzi il Tribunale federale nazionale.

Nei termini assegnati hanno fatto pervenire memoria difensiva i sigg. Benigni Silvia, Taibi Massimo, Prete Giovanni, Parretti Giorgio, Gazzola Marcello, Potenza Francesco.

Prima dello svolgimento dell'udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione *ex art. 23* CGS, concordate con la Procura federale, per i seguenti deferiti: Dell'Amico Luca, Masini Simone, Prete Giovanni, Tateo Giovanni, Taibi Massimo, Damiani Giuseppe.

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

«rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i signori Dell'Amico Luca, Masini Simone, Prete Giovanni, Tateo Giovanni, Taibi Massimo, Damiani Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Dell'Amico Luca, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Masini Simone, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); pena base per il Sig. Prete Giovanni, sanzione della inibizione per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per il Sig. Tateo Giovanni, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Taibi Massimo, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00); pena base per il Sig. Damiani Giuseppe, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle

parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti».

A questo punto, sono state discusse le posizioni degli altri deferiti che hanno ritenuto di non avvalersi dell'istituto dell'applicazione concordata della pena.

La Procura federale ha concluso per l'integrale accoglimento del deferimento e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Merlini Paolo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC: mesi 1 (uno) di inibizione;

- Potenza Francesco, all'epoca dei fatti calciatore svincolato: ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

- Antonelli Stefano, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 s.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS nel testo vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 *bis*, comma 5, CGS): mesi 1 (uno) di inibizione;

- Parretti Giorgio, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC: mesi 1 (uno) di inibizione;

- Benigni Roberto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a.: mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- De Fanti Roberto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC: mesi 1 (uno) di inibizione;

- Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a.: mesi 2 (due) di inibizione;

- Gazzola Marcello, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Calcio Catania s.p.a.: ammenda di €9.000,00 (Euro novemila/00);

- Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Crotone s.r.l.: ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);

- Benigni Silvia, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a.: mesi 1 (uno) di inibizione.

Le difese degli incolpati hanno, invece, chiesto il proscioglimento dei loro assistiti.

La decisione del TFN

All'esito della discussione, il Tribunale di *prime cure* ha così deciso.

Quanto ai sigg.ri:

⇒ Merlini Paolo, Antonelli Stefano, Potenza Francesco relativamente al contratto stipulato il 1° luglio 2009 con quest'ultimo (deferimento, punti n. 1, 3, 4);

⇒ Parretti Giorgio e Benigni Roberto relativamente al contratto stipulato il 19 marzo 2009 con il calciatore Luca Belingheri (deferimento, punti n. 5, 6);

⇒ De Fanti Roberto e Benigni Roberto relativamente al contratto stipulato il 9 luglio 2009 con il calciatore Sig. Mattila Sakari Mikael (deferimento, punti n. 6, 7);

⇒ Benigni Roberto e Gazzola Marcello relativamente al contratto di prestazione calcistica stipulato con quest'ultimo il 26 giugno 2009 (deferimento, punti n. 6, 11);

⇒ Benigni Roberto, Falconieri Vito relativamente al contratto stipulato con quest'ultimo il 26 giugno 2009 (deferimento, punti n. 6, 13);

⇒ Collina Massimo, relativamente al contratto stipulato il 29.1.2010 con il calciatore Jan

Hable, (deferimento, punto n. 8);

⇒ Benigni Roberto relativamente al contratto stipulato l'11 luglio 2009 con il calciatore Massimo Taibi (deferimento, punto n. 6);

«rilevato che gli illeciti disciplinari oggetto di contestazione si sono perfezionati con la stipulazione dei contratti di prestazione sportiva tra i calciatori e la Ascoli Calcio 1898 Spa intervenuta nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, tenuto conto del decorso sia del quadriennio, sia degli ulteriori due anni per effetto dell'interruzione conseguente all'apertura dell'inchiesta da parte della Procura Federale, ritiene intervenuta la prescrizione ai sensi dell'art. 25, comma 2, CGS».

Con riferimento al sig. Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a., deferito relativamente al contratto di prestazione sportiva stipulato il 25 luglio 2010 con il calciatore Simone Masini (deferimento, punto n. 8, lett. a), il TFN ha ritenuto che «risulta agli atti del giudizio che il sig. Massimo Collina ha conferito al sig. Moreno Roggi, agente, formale mandato per la stipulazione nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa del contratto con il calciatore sig. Simone Masini, poi sottoscritto il 25 luglio 2010.

Sennonché, dalle dichiarazioni rese dal sig. Stefano Antonelli, all'epoca dei fatti svolgente attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa (confermate dai sigg. Pierluigi Di Santo e Giovanni Paolo De Matteis), è emerso che il medesimo agente Roggi nell'ambito delle trattative finalizzate al contratto in questione ha curato gli interessi del calciatore, ingenerando così una situazione di conflitto d'interessi».

Secondo il Tribunale, pertanto, delle violazioni disciplinari di cui al capo di imputazione dell'atto di deferimento contraddistinto dalla lettera *a*) si è perpetrata quella ascritta al deferito ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, commi 1 ed 8, regolamento Agenti vigente *ratione temporis* essendovi, come detto, al riguardo, adeguato riscontro probatorio.

Avuto riguardo alle ulteriori violazioni disciplinari ascritte al predetto deferito (violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti), in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015), il Tribunale ha ritenuto che le stesse non sussistano. «Invero», afferma il TFN, «le richiamate disposizioni regolamentari nel disciplinare i “Diritti e obblighi” (art. 19) e i “Divieti e conflitti di interessi” (art. 20, commi 2 e 9) operano espresso riferimento all'attività posta in essere dall'agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo ad altri soggetti ai fini del preventivo accertamento del fatto che lo stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell'interesse dell'altra parte contrattuale».

Pertanto, afferma in conclusione, il TFN, «le responsabilità disciplinari di cui trattasi non sono attribuibili in capo al sig. Massimo Collina non avendo avuto il medesimo il ruolo di agente».

Quanto alla contestata violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti), dell'art. 22, comma 4, del regolamento Agenti in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Moreno Roggi, agente di calciatori al quale la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore sig. Simone Masini in data 25.7.2010, il TFN ritiene che l'omissione sia imputabile al sig. Collina, «atteso che il contratto in esame, acquisito agli atti del presente procedimento, è carente di tale indicazione ed è stato sottoscritto per l'Ascoli Calcio 1898 Spa proprio dal Sig. Collina il quale, perciò, aveva il dovere di rilevare tale mancanza».

Per quanto concerne il contratto stipulato tra l'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. e il calciatore Gazzola il 23.10.2010, sussiste la responsabilità del sig. Collina, a dire del Tribunale, «poiché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Antonelli (confermate in parte da quelle rese dal sig. Giovanni Paolo De Matteis), nonché dai documenti acquisiti al presente procedimento sono emersi elementi sufficienti per dimostrare che per la sottoscrizione del contratto in esame la Società marchigiana si è avvalsa, benché in assenza di formale mandato, dell'agente Preti il quale di fatto ha assistito anche il calciatore contraente, ingenerando così una situazione di conflitto d'interessi».

«Quanto, invece», prosegue il TFN, «alla contestata violazione dell'art. 1, comma 1, CGS allora

vigente, in relazione ai citati artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, Reg. Agenti, tali norme operano espresso riferimento all'attività posta in essere dall'agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo ad altri soggetti ai fini del preventivo accertamento del fatto che l'agente stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell'interesse dell'altra parte contrattuale. In conclusione, le responsabilità disciplinari di cui trattasi non sono attribuibili in capo al sig. Massimo Collina non avendo svolto il medesimo il ruolo di agente nella presente fattispecie».

Con riferimento alla posizione del sig. Gazzola Marcello, questi, rammenta il TFN, è incolpato di essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Giovanni Prete, in assenza di formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche l'Ascoli 1898 S.p.A., sempre in assenza di mandato formalmente conferito, in occasione della stipula – intervenuta in data 23.10.2010 – del contratto tra il medesimo calciatore e la predetta società, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi. «Tenuto conto», afferma il Tribunale, «delle dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Antonelli e dal sig. Giovanni Paolo De Matteis è emerso che il calciatore Gazzola si è avvalso dell'intervento del sig. Giovanni Prete ai fini della stipula del contratto *de quo* concorrendo a porre in essere la situazione di conflitto d'interessi di cui all'art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti Calciatori».

Passando ad esaminare la posizione del sig. Falconieri Vito, il TFN rammenta, anzitutto, come lo stesso sia stato deferito per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Tateo, in forza di formale mandato conferitogli, nell'ambito del contratto stipulato con la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. in data 31.8.2012, mentre l'agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dello stesso contratto, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore della prima citata società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport S.r.l..

Orbene, ritiene il Tribunale che «dagli atti acquisiti e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte dei sigg. Prete e Tateo è emerso che i due agenti Tateo e Prete sono soci della Soccer Sport S.r.l., Società operante nel settore calcistico-servizi procuratori sportivi, che entrambi hanno assistito quali agenti le parti ai fini della stipula del contratto di cui trattasi e che per la loro attività l'Ascoli Calcio 1898 Spa ha eseguito dei pagamenti in favore della Soccer Sport S.r.l.. Ne discende che con il suo comportamento, il sig. Falconieri ha contribuito a realizzare la situazione di conflitto d'interessi sanzionata dall'art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti calciatori all'epoca vigente.

Quanto, invece, alla contestata responsabilità disciplinare *ex art. 1, comma 1, CGS* all'epoca vigente, in relazione ai menzionati artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, Reg. Agenti di calciatori in vigore *ratione temporis*, questo Collegio ritiene la stessa non sussistente atteso che trattasi di responsabilità configurabile soltanto in capo agli agenti e non anche in capo ad altri soggetti operanti nell'ambito dell'ordinamento federale onde, il sig. Falconieri, calciatore, non può rispondere sotto il profilo disciplinare della violazione delle norme in esame».

Con riguardo, infine, alla posizione della sig.ra Benigni Silvia, «chiamata a rispondere del conflitto di interessi che si è venuto a realizzare per essersi avvalsa dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Prete, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il calciatore Vito Falconieri in data 31.8.2012, mentre l'agente Giovanni Tateo, socio di Giovanni Prete, prestava attività di assistenza nell'ambito dello stesso contratto in favore dell'appena citato atleta, in virtù di formale mandato rilasciatogli», si legge nella impugnata decisione del TFN, le risultanze probatorie (dichiarazioni rese in sede di audizione da parte dei sigg. Prete e Tateo e documenti acquisiti) depongono nel senso che i due agenti sono soci della Soccer Sport srl, che entrambi hanno assistito nella loro qualità di agenti le parti ai fini della stipula del contratto di cui trattasi e che per la loro attività l'Ascoli Calcio 1898 Spa ha eseguito dei pagamenti in favore della Soccer Sport srl».

In ragione di quanto sopra, il TFN ha ritenuto la sig.ra Silvia Benigni responsabile della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti), in relazione a quanto disposto dal citato art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti calciatori per essersi avvalsa di un agente di calciatori, socio di altro agente, pure presente nelle trattative in esame, dando luogo ad un conflitto d'interessi.

«Quanto, invece, alla contestata violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al

31.3.2015, non si ritiene attribuibile alcuna responsabilità alla signora Benigni atteso che le norme in questione prescrivono obblighi e divieti specificamente agli agenti di calciatori onde solo costoro possono rispondere della loro violazione e non anche soggetti che hanno ruoli e qualifiche diverse nell'ordinamento federale come la sig. Benigni, a quei tempi consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa».

Per questi motivi, il TFN ha così deciso:

«Visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Dell'Amico Luca, sanzione della inibizione giorni 20 (venti);
- per il Sig. Masini Simone, sanzione della ammenda di €5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- per il Sig. Prete Giovanni, sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta);
- per il Sig. Tateo Giovanni, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti);
- per il Sig. Taibi Massimo, sanzione della ammenda di €6.000,00 (Euro seimila/00);
- per il Sig. Damiani Giuseppe, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti).

Visti gli artt. 25 e 26 regolamento Agenti dei calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015 in combinato disposto con gli artt. 16 e 19 CGS, infligge le seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione nei confronti del Sig. Massimo Collina;
- ammenda di €5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti del Sig. Marcello Gazzola;
- ammenda di €5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti del Sig. Vito Falconieri;
- mesi 1 (uno) di inibizione nei confronti della Sig.ra Silvia Benigni.

Dichiara non sussistenti le responsabilità dei Sigg. Massimo Collina, Marcello Gazzola, Vito Falconieri, Silvia Benigni con riferimento alla contestata violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva - art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015.

Dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei sigg. Paolo Merlini, Francesco Potenza, Stefano Antonelli, Giorgio Parretti, Roberto Benigni, Roberto De Fanti».

I ricorsi

Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto, con separati ricorsi, appello i sigg.ri Vito Falconieri e Marcello Gazzola, come in atti assistiti e difesi.

➤ **Falconieri Vito**, all'epoca dei fatti tesserato per la FC Crotone s.r.l., ritiene, anzitutto, l'appellata delibera «scarna e contraddittoria nelle motivazioni». In particolare, difetterebbe, secondo la prospettazione difensiva, la motivazione in ordine alla prova dell'affermata responsabilità disciplinare e mal si comprenderebbe «quali siano stati gli elementi e le circostanze che abbiano indotto i Giudici a ritenere provato l'addebito».

Evidenzia, segnatamente, il reclamante come nulla emerga «dagli interrogatori degli agenti Prete e Tateo e/o da quanto dichiarato dallo stesso Falconieri in merito alla consapevolezza di quest'ultimo circa i pagamenti operati dalla società Ascoli Calcio alla Soccersport», concludendo, quindi, affinché la Corte voglia disporre «il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento della sanzione comminatagli dai Giudici di primo grado».

➤ **Gazzola Marcello**, all'epoca dei fatti tesserato per l'U.S. Sassuolo Calcio s.r.l., contesta di essersi avvalso dell'opera professionale del sig. Giovanni Prete in occasione del rinnovo di contratto del 23 ottobre 2010.

Secondo il ricorrente, «il primo dei due elementi su cui si fonda la decisione, con riferimento alla presunta violazione occorsa nell'ottobre 2010, risulta palesemente inidoneo a fondare una pronuncia di colpevolezza». Infatti, si legge in ricorso, «la dichiarazione del dott. Stefano Antonelli (all'epoca non tesserato, consulente personale del presidente dell'Ascoli 1898 s.p.a., sig. Benigni) può riferirsi, a tutto voler concedere, al contratto del 26.6.2009, atteso che il 23 ottobre 2010 l'Antonelli non ricopriva più alcun ruolo in favore dell'Ascoli Calcio 1898 s.p.a., non essendosi, dunque, quest'ultimo certamente potuto occupare della negoziazione del rinnovo contrattuale di Gazzola».

Analoghe considerazioni sono svolte con riferimento alle dichiarazioni rese dal sig. Giovanni

Paolo De Matteis, che, evidenzia il ricorrente, ha assunto la carica di direttore sportivo dell'Ascoli da settembre 2012 a giugno 2013 e che, dunque, nell'ottobre 2010 «non aveva alcuna competenza né partecipava alle trattative di calciomercato per conto dell'Ascoli Calcio 1898 s.p.a.».

Il ricorrente, poi, sviluppa tutta una serie di «altri argomenti di ordine logico e giuridico a sostegno dell'infondatezza del deferimento e della conseguente pronuncia del Tribunale federale nazionale». E così, ad esempio:

- osserva come «allorquando il Gazzola ha sottoscritto il contratto in contestazione (23 ottobre 2010), fosse decorso ormai un anno e mezzo dalla cessazione dei rapporti» con l'agente Giovanni Prete;

- richiama la puntuale giustificazione offerta, in sede di audizione, in ordine alla personale conduzione della negoziazione del contratto con l'Ascoli Calcio (« ... non ci fu una trattativa particolarmente complessa in quanto l'adeguamento non era così significativo e conoscevo già i dirigenti dell'Ascoli perché già tesserato da una stagione e mezzo»);

- ricorda come non esista «alcun documento che attesti che l'avv. Prete ha ricevuto, dall'Ascoli Calcio 1898 s.p.a. o dal sig. Gazzola, pagamenti avuto riguardo ad attività prestate con riferimento al contratto dell'ottobre 2010»;

- evidenzia come «Prete, nella propria audizione non ha mai dichiarato alcunchè con riferimento al rinnovo di contratto intervenuto nel 2010, con conseguente sua assoluta estraneità rispetto alle relative negoziazioni, ammettendo, invece, di aver svolto un'unica attività, ancorchè di diverso tipo rispetto a quella contestata, in occasione della trattativa del 2009».

Conclude, dunque, il ricorrente, chiedendo annullarsi e/o revocarsi la decisione del TFN.

➤ Avverso la suddetta decisione del Tribunale federale nazionale, pubblicata sul C.U. n. 19/TFN del 4 ottobre 2016, ha proposto appello anche il **Procuratore federale**. L'appello della Procura è relativo alla parte della decisione del TFN assunta nei confronti di Merlini Paolo, Antonelli Stefano, Potenza Francesco, Parretti Giorgio, Benigni Roberto, De Fanti Roberto, Gazzola Marcello, Falconieri Vito, Collina Massimo e Benigni Silvia.

⇒ Secondo l'appellante Procura federale il TFN «ha erroneamente ritenuto che la prescrizione decorra dal momento di stipulazione del contratto tra calciatore e società nell'ambito del quale l'agente ha prestato la propria opera in conflitto di interessi.

In proposito, tuttavia, deve farsi riferimento all'orientamento costante degli Organi di Giustizia sportiva endofederali, i quali hanno costantemente affermato il principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento del compimento dell'ultimo atto diretto alla realizzazione della violazione disciplinare, in ossequio a quanto disposto dall'art. 25, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

In materia di violazioni aventi ad oggetto il rapporto irregolare tra un agente ed un calciatore o una società, poi, correttamente gli stessi Organi Disciplinari hanno individuato tale momento nell'ultimo pagamento effettuato da uno dei soggetti contrattuali nei confronti dell'altro; principio assolutamente condivisibile sol che si consideri che la violazione attiene alla sussistenza di un rapporto contrattuale instaurato in violazione della normativa endofederale, con la conseguenza che la violazione stessa permane per tutto il periodo nel quale il contratto trova esecuzione, peraltro su di un elemento fondamentale dello stesso quale il pagamento dell'attività (unica controprestazione spettante all'agente)».

⇒ L'appellante Procura federale ritiene, poi, «ulteriormente erronea» la pronuncia di primo grado «nella parte in cui ha ritenuto che non debbano rispondere di alcuna violazione disciplinare i calciatori ed i dirigenti deferiti in relazione al conflitto di interessi dagli stessi determinato con il conferimento di incarico ad un agente che operava anche per la controparte contrattuale; tanto sulla scorta dell'affermazione che gli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9 del Regolamento agenti all'epoca vigente attribuisce rilevanza disciplinare soltanto al comportamento dell'agente».

Secondo la prospettazione accusatoria, «anche in questo caso la pronuncia di primo grado si pone in netto contrasto con il principio pacifico affermato dagli Organi di Giustizia Sportiva endofederali fino a questo momento.

Con tali pronunce, in particolare, correttamente si è rilevato che il comportamento di un dirigente o di un calciatore che conferisca mandato o si avvalga dell'opera di un agente che agisce in situazione di conflitto di interessi integra violazione dell'art. 1 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti,

oggi art. 1 *bis*, comma 1, del vigente C.G.S.

D'altronde altrimenti non potrebbe essere, atteso che il dirigente o il calciatore che volontariamente conferisce all'agente un incarico e si avvale della sua opera pur essendo a conoscenza che lo stesso agisce anche nell'interesse della sua controparte contrattuale, con ogni evidenza contravviene al dovere di comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza proprio perché una specifica norma dell'ordinamento settoriale sportivo sancisce la rilevanza disciplinare del soggetto con il quale interagisce.

Con il conferimento dell'incarico, poi, con ogni evidenza il calciatore o il dirigente agiscono in maniera tale da essere essi stessi elementi costituenti della condotta disciplinarmente rilevante dell'agente, che con ogni evidenza non potrebbe sussistere in assenza del conferimento stesso.

Da quanto esposto e dedotto, pertanto, la pronuncia di *prime cure* è ulteriormente erronea ed ingiusta nella parte in cui ha ritenuto non sussistenti le responsabilità dei sigg. Massimo Collina, Marcello Gazzola, Vito Falconieri, Silvia Benigni con riferimento alla contestata violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva - art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015».

⇒ Quanto al merito delle incolpazioni «anche in ossequio al principio devolutivo dell'appello», la Procura federale si riporta integralmente a quanto già dedotto in sede di deferimento, «che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto, atteso il mancato esame del merito da parte del Giudicante di primo grado per quanto attiene ai capi del deferimento per i quali con la pronuncia gravata il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione».

⇒ Così, dunque, conclude l'appellante Procura federale:

La CFA, «in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 19/TFN del 4.10.2016, in relazione alle violazioni contestate nell'atto di deferimento del 26.7.2016:

1. voglia affermare la responsabilità del sig. Merlini Paolo per le violazioni allo stesso ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 1 di inibizione a svolgere attività a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19, lettera h, C.G.S., così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

2. voglia affermare la responsabilità del sig. Antonelli Stefano per le violazioni allo stesso ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 1 di inibizione a svolgere attività a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19, lettera h, C.G.S., così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

3. voglia affermare la responsabilità del sig. Potenza Francesco per le violazioni allo stesso ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di €10.000,00 di ammenda, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

4. voglia affermare la responsabilità del sig. Parretti Giorgio per le violazioni allo stesso ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 1 di inibizione a svolgere attività a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19, lettera h, C.G.S., così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

5. voglia affermare la responsabilità del sig. Benigni Roberto per le violazioni allo stesso ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 2 e giorni 10 di inibizione, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

6. voglia affermare la responsabilità del sig. De Fanti Roberto per le violazioni allo stesso ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 1 di inibizione a svolgere attività a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19, lettera h, C.G.S., così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

7. voglia affermare la responsabilità del sig. Gazzola Marcello per le violazioni allo stesso

ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di €9.000,00 di ammenda, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

8. voglia affermare la responsabilità del sig. Falconieri Vito per le violazioni allo stesso ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di €9.000,00 di ammenda, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

9. voglia affermare la responsabilità del sig. Collina Massimo per le violazioni allo stesso ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 2 di inibizione, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

10. voglia affermare la responsabilità della sig.ra Benigni Silvia per le violazioni allo stesso ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 1 di inibizione, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

11. in subordine, voglia rimettere il procedimento al Tribunale Federale Nazionale per l'esame nel merito del deferimento proposto nei confronti dei sigg.ri Merlini Paolo, Antonelli Stefano, Potenza Francesco, Parretti Giorgio, Benigni Roberto, De Fanti Roberto, Gazzola Marcello, Falconieri Vito, Collina Massimo e Benigni Silvia».

Le controdeduzioni

In relazione al ricorso in appello proposto dalla Procura federale risultano presentate memorie difensive da parte dei sigg.ri. Francesco Potenza, Marcello Gazzola e Giorgio Parretti.

⇒ Il sig. Potenza contesta «tutto quanto *ex adverso* argomentato ed eccepito», ribadendo la «correttezza dell'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione operata dai Primi Giudici relativamente alla posizione di Francesco Potenza». A tal proposito, si legge nella memoria depositata dall'avv. Roseti:

«I fatti oggi addebitati al calciatore, signor Potenza Francesco, risulterebbero commessi nel corso della stagione sportiva 2009/10 e, pertanto, gli stessi sarebbero prescritti al termine della stagione sportiva 2013/014 così come previsto dall'art. 25, comma 1 lettera d), del codice di giustizia sportiva.

Anche a voler calcolare l'interruzione dei suddetti termini, ai sensi del comma 2 del già citato art. 25, la prescrizione interverrebbe al 30 giugno 2016».

Nel merito, «per mero tuziorismo e senza recedere dalla preliminare eccezione» il resistente osserva come il precetto normativo di cui all'art. 10 e 15 del regolamento agenti di calciatori abbia «come destinatari esclusivamente gli agenti di calciatori, i quali sono i soli a determinare una situazione di conflitto di interessi».

In ogni caso, non vi sarebbe prova «in atti del fatto che il sig. Potenza abbia favorito in alcun modo gli agenti Merlini e dell'Amico nella realizzazione del contestato conflitto di interessi, non vi è prova che il Dell'Amico abbia informato il signor Potenza della presenza di altro agente nelle trattative contrattuali e che fosse stato messo al corrente dal signor Luca Dell'Amico che il proprio collaboratore/socio/amico avesse ricevuto incarico nel medesimo affare dal club sportivo con cui il calciatore andava a sottoscrivere il contratto».

Conclude, quindi, il sig. Potenza, come rappresentato e difeso, per il rigetto dell'appello proposto dalla Procura federale.

⇒ Il sig. Marcello Gazzola, con l'assistenza dell'avv. Grassani, evidenzia, anzitutto, come la Procura federale non abbia impugnato la pronuncia resa nei suoi confronti, che sarebbe, così, «divenuta, incontrovertibilmente, definitiva». Ritiene, in altri termini, il predetto resistente, che la Procura federale abbia «omesso di impugnare la pronuncia di primo grado in ordine a tale profilo (*i.e.* applicazione dell'istituto della prescrizione e calcolo del termine) nei confronti del sig. Marcello Gazzola, divenendo, quindi, la decisione, definitiva».

Pur non accettando, quindi, il contraddittorio sul punto, evidenzia, «per mero tuziorismo difensivo ed esercizio dialettico», come, «avuto riguardo agli addebiti mossi al Gazzola in ordine al

contratto di prestazione sportiva con l'Ascoli Calcio 1898 s.p.a. il 26 giugno 2009, gli stessi risultano palesemente infondati e privi di qualsivoglia riscontro probatorio, atteso che, all'epoca dei fatti, il rapporto professionale tra il calciatore e l'avv. Marcello Prete era ampiamente scaduto (*i.e.* mandato scaduto il 14 giugno 2009)».

Ribadito, dunque, che «Gazzola non si è avvalso dell'opera dell'avv. Prete per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con l'Ascoli Calcio 1898 s.p.a. il 26 giugno 2009», e che, inoltre, l'infrazione eventualmente configurabile in capo al sig. Gazzola per il contratto di prestazione sportiva sottoscritto il 26 giugno 2009, «dovrà ritenersi ad esecuzione istantanea, limitata, eventualmente, alla fase negoziale intervenuta ed esaurita nella stagione sportiva 2008/2009, con conseguente improcedibilità del deferimento per prescrizione», deduce, poi, il predetto resistente, come i pagamenti effettuati dall'Ascoli Calcio a partire dal 12 dicembre 2011 e che la Procura federale prende in considerazione ai fini del calcolo della prescrizione «sono estranei e non riconducibili al Gazzola, essendo, gli stessi, riferiti all'assistenza resa dal Procuratore in favore del club marchigiano nelle trattative intercorse con il Catania Calcio s.p.a.».

Quanto al secondo «profilo sviluppato nel ricorso, la Procura federale ritiene la pronuncia del Tribunale federale nazionale erronea nella parte in cui non sono stati considerati applicabili, alla società ed ai calciatori, gli artt. 19, comma 3 e 20, commi 2 e 9, del regolamento agenti di calciatori vigente tra l'8 aprile 2010 e il 31 marzo 2015, avendo, gli stessi, rilevanza disciplinare solo per gli enti».

Sul punto, peraltro, il resistente rileva come sia già stato sanzionato (ammenda euro 5.000), «in via residuale, per gli addebiti contestati *ex artt.* 16, commi 1 e 8, regolamento Agenti di calciatori vigente tra l'8 aprile 2010 e il 31 marzo 2015». In particolare, si evidenzia come il sig. Gazzola sarebbe già stato sanzionato, «con riferimento al contratto del 23 ottobre 2010, per non avere conferito mandato scritto all'Agente e per aver determinato una situazione di conflitto di interessi avvalendosi, a dire dell'Organo di giustizia sportiva, delle prestazioni dell'avv. Prete.

Decisione che, sul punto, è stata, peraltro, impugnata il 12 ottobre 2016, con autonomo gravame, dal calciatore, attesa l'erroneità ed infondatezza delle motivazioni.

Ad ogni buon modo, per quanto in questa sede interessa, si rende necessario osservare come le condotte disciplinate dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti entrato in vigore nel 2010, ritenute dal Tribunale federale nazionale non applicabili al calciatore e alle società, riguardino, in buona sostanza, nel merito, le medesime prescrizioni contenute nell'art. 16, comma 8, relativamente all'obbligo di correttezza e al divieto di conflitto di interessi».

In altri termini, secondo la prospettazione difensiva, «l'art. 16 fa riferimento alle “modalità dell'incarico”, prescrivendo “l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi”, l'art. 19 ai “diritti e obblighi dell'agente”, l'art. 20 ai “divieti dei conflitti di interessi”, sancendo il divieto di evitare “qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi”.

Oltre al fatto che appare corretto quanto affermato dal Tribunale federale nazionale con la decisione impugnata ovvero che le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del regolamento Agenti sono chiaramente riferite a obblighi e divieti configurabili in capo solo ai procuratori, appare di solare evidenza come la sanzione inflitta al Gazzola *ex art.* 16 del regolamento Agenti, oggetto di autonoma impugnazione, sia, per natura e portata applicativa, riconducibile alle medesime prescrizioni di cui agli artt. 19 e 20, *sive* al divieto di conflitto di interessi». In breve, il resistente sarebbe già stato sanzionato «per i medesimi fatti, in applicazione di una differente norma», non essendovi chi non veda «l'identità della portata prescrittiva dell'art. 16 e degli artt. 19 e 20 del regolamento Agenti in punto a divieto di conflitto di interessi, sotto il profilo sia fattuale sia giuridico».

Conclude, infine, il resistente Gazzola, chiedendo respingersi il ricorso promosso dal Procuratore federale, in quanto infondato ed inammissibile.

⇒ Il sig. Parretti, per il tramite del proprio difensore di fiducia avv. Stefano Bosio, ribadisce, nelle proprie controdeduzioni, «la sussistenza di tutti i presupposti circa l'improcedibilità o comunque l'estinzione del procedimento», e, quanto al merito, chiede dichiararsi l'insussistenza riguardo ad ogni ipotesi di violazione contestatagli, anche in punto prescrizione.

Eccepisce, in primo luogo, ribadendola, l'eccezione di «improcedibilità o comunque estinzione del presente giudizio per violazione del termine *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS», che il TFN, a suo dire, non ha esaminato, ritenendola assorbita dall'affermazione dell'avvenuta prescrizione.

Richiama, a tal proposito, la previsione di perentorietà di tutti i termini del codice di giustizia sportiva di cui all'art. 38, comma 6, CGS, nonché recente decisione (n. 27/2016) del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che si sarebbe già espressa sulla questione.

Deduce, poi, nel merito, come l'infrazione disciplinare contestata dalla Procura federale sarebbe, comunque, ormai prescritta, come correttamente rilevato e dichiarato dal TFN. Infatti, «il comportamento ipoteticamente illecito (che illecito peraltro non è per le ragioni supra ed infra esposte) ad opera del sig. Giorgio Parretti si sarebbe concretizzato in data 19 marzo 2009», data alla quale risale la sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva tra Ascoli Calcio e Luca Belinghieri, «per il quale il sig. Parretti avrebbe agito in favore di entrambe le parti, ricevendo però il compenso unicamente dalla società, pur risultando formalmente l'agente del calciatore» e non già, come erroneamente ritenuto dalla Procura federale, quando sono state emesse le fatture da parte della SS.A Sportservice Agency s.r.l. (società alla quale il sig. Parretti ha attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dal mandato), con conseguente decorrenza del termine prescrizione a far data dal febbraio 2012».

Ad ogni buon conto, il resistente ritiene siano venute meno le presunte violazioni regolamentari violate, essendo completamente mutato il «contesto giuridico-normativo che ha visto la figura dell'agente di calciatori (e la relativa disciplina) subire un profondo e radicale cambiamento, frutto di una lenta evoluzione, ormai in corso da anni».

Soffermandosi su tali profili e sul mutato quadro di riferimento normativo, evidenziato che «il verificarsi di un conflitto non costituisce di per sé prova che siano state commesse scorrettezze», il resistente ritiene come non abbia fatto altro «che svolgere la propria attività, nel contesto generale in cui lo stesso si trovava ad operare, senza recare danno alcuno ai soggetti assistiti e senza trarne vantaggio, visto che il “doppio incarico” ottenuto formalmente non ha conseguentemente portato ad un “doppio compenso”». In tale direzione, evidenzia, ancora, il resistente, «il nuovo regolamento, quindi, ha stabilito in maniera diversa ed in senso molto meno restrittivo l'ambito di azione della nuova figura del procuratore sportivo».

Ed ancora, si legge nelle controdeduzioni del sig. Parretti: «a conferma di ciò, si ribadisce, nel regolamento Agenti 2010 ed in quello recente del marzo 2015 sono comunque state soppresse le disposizioni che imponevano all'Agente di essere retribuito esclusivamente dal calciatore che gli aveva conferito 'incarico' e, del resto, «l'espressa abrogazione della figura dell'Agente di calciatori pone un'evidente impossibilità di applicazione di eventuali sanzioni connesse ai fatti in contestazione con il deferimento di cui si discute. Infatti, dette sanzioni cadrebbero inevitabilmente nel nulla per mancanza del presupposto soggettivo legato ai soggetti cui applicarle».

Conclude, quindi, il predetto resistente, per il rigetto dell'appello promosso dalla Procura federale e, per l'effetto, affinché sia confermata la decisione del TFN o, comunque, sia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione o l'improcedibilità o comunque l'estinzione del procedimento per violazione dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS e/o prosciogliere il sig. Giorgio Parretti da ogni addebito contestato.

Il giudizio d'appello e la decisione della CFA

All'udienza fissata, innanzi questa Corte federale di appello, per il giorno 18 novembre 2016, per la discussione dei procedimenti di cui ai ricorsi proposti dai sigg.ri Marcello Gazzola e Vito Falconieri, sono comparsi l'avv. Vitale, in sostituzione avv. Grassani, per Marcello Gazzola, l'avv. Roseti per Vito Falconieri, e il rappresentante della Procura federale.

Sentite le parti, la Corte attesa la pendenza del ricorso del Procuratore federale avverso la stessa medesima decisione del TFN pubblicata sul C.U. n. 19/TFN e già impugnata dai suddetti sigg.ri Gazzola e Falconieri, ritenute sussistere evidenti ragioni di connessione che inducono ad una trattazione congiunta dei tre diversi procedimenti d'appello di cui trattasi, ha emesso la seguente ordinanza:

«La C.F.A. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 come sopra proposti dai sig.ri Falconieri

Vito e Gazzola Marcello, sentite le parti e preso atto dell'istanza congiunta di trattazione dei presenti procedimenti a quello n. 61 proposto dalla Procura Federale avverso la stessa medesima decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare pubblicata su C. U. n. 19/TFN del 4.10.2016, dispone il rinvio del presente giudizio alla seduta del giorno 23.11.2016 ore 16.00 innanzi a questa Corte riunita a Sezioni Unite».

Alla seduta così fissata per il giorno 23 novembre 2016 onde consentire la trattazione congiunta dei tre procedimenti d'appello di cui trattasi, sono comparsi:

l'avv. Vitale, in sostituzione dell'avv. Grassani, per il sig. Marcello Gazzola;

l'avv. Cozzone, in sostituzione dell'avv. Roseti, per i sigg.ri Vito Falconieri e Francesco Potenza;

l'avv. Bosio, per il sig. Giorgio Parretti;

l'avv. Liberati, per la Procura federale.

Il rappresentante della Procura federale ha richiamato le ragioni dell'appello della Procura federale, insistendo per l'accoglimento dello stesso ed il rigetto degli appelli proposti dai sigg.ri Falconieri e Gazzola e chiedendo infliggersi le seguenti sanzioni:

-al sig. Merlini, mesi 1 di inibizione;

-al sig. Antonelli, mesi 1 di inibizione;

-al sig. Potenza, euro 10.000 di ammenda;

-al sig. Parretti, mesi 1 di inibizione;

-al sig. Benigni Roberto, mesi 2, giorni 10, di inibizione;

-al sig. De Fanti, mesi 1 di inibizione;

-al sig. Gazzola, euro 9.000 di ammenda;

-al sig. Falconieri, euro 9.000 di ammenda;

-al sig. Collina Massimo, mesi 2 di inibizione;

-alla sig.ra Benigni Silvia, mesi 1 di inibizione.

L'avv. Vitale, ribadite le deduzioni difensive relative al sig. Gazzola, già in atti rappresentate, ha evidenziato che non vi è, comunque, prova alcuna che il pagamento dell'Ascoli del 2012 si riferisca al contratto del 2009.

L'avv. Cozzone, in difesa dei sigg.ri Potenza e Falconieri, ha sottolineato l'impossibilità di condividere la posizione della Procura federale con riferimento specifico alla prescrizione ed al termine di decorrenza della stessa. A dire della predetta difesa, il termine di prescrizione è, nella fattispecie, decorso, evidenziando come, ad ogni buon conto, anche ammesso e non concesso che detto termine inizi a decorrere dall'ultimo pagamento, questa regola può, al più, valere per l'agente, ma non certo, anche, per il calciatore, che nulla ha a che vedere con i pagamenti agente – società. In ogni caso, quindi, ritiene che per il sig. Potenza la decorrenza della prescrizione debba cristallizzarsi alla data del 1° luglio 2009, ossia, al momento della stipulazione del contratto.

Anologo discorso per il sig. Falconieri, quanto al primo contratto. Quanto al secondo contratto dello stesso, invece, l'avv. Cozzone ritiene che il calciatore abbia dato regolare mandato al sig. Tateo, non essendo a conoscenza di eventuali suoi rapporti e collegamenti con il sig. Prete. Sul punto, non vi sarebbe alcuna prova.

L'avv. Bosio per il sig. Parretti, infine, ha preliminarmente insistito sull'eccezione di improcedibilità del deferimento *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS. Ad ogni buon conto, ha proseguito, nel merito il deferimento rimarrebbe, comunque, infondato, atteso che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il contratto è stato sottoscritto: nel caso di specie, aprile 2009, con estinzione per prescrizione a giugno 2016.

Terminate le illustrazioni difensive delle parti, sopra sinteticamente riferite, dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale, riuniti i procedimenti relativi ai ricorsi proposti dalla Procura federale e dai sigg.ri Marcello Gazzola e Vito Falconieri, attesa la sussistenza di ragioni di evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e considerato che si tratta di appelli proposti avverso la medesima pronuncia, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

→ Il ricorso della Procura federale è parzialmente fondato e deve, dunque, essere accolto nei termini di seguito precisati.

⇒ Per quanto concerne tutte le violazioni contestate con riferimento ai contratti Potenza Francesco, stipulato il 1° luglio 2009; Luca Belingheri, stipulato il 19 marzo 2009; Mattila Sakari Mikael, stipulato il 9 luglio 2009; Gazzola Marcello, stipulato il 26 giugno 2009; Falconieri Vito, stipulato il 26 giugno 2009; Jan Hable, stipulato il 29.1.2010; Massimo Taibi, stipulato l'11 luglio 2009, il TFN ha ritenuto che, «rilevato che gli illeciti disciplinari oggetto di contestazione si sono perfezionati con la stipulazione dei contratti di prestazione sportiva tra i calciatori e la Ascoli Calcio 1898 Spa intervenuta nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, tenuto conto del decorso sia del quadriennio, sia degli ulteriori due anni per effetto dell'interruzione conseguente all'apertura dell'inchiesta da parte della Procura Federale, ritiene intervenuta la prescrizione ai sensi dell'art. 25, comma 2, CGS». Per l'effetto, ha dichiarato «non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei sigg. Paolo Merlini, Francesco Potenza, Stefano Antonelli, Giorgio Parretti, Roberto Benigni, Roberto De Fanti».

Come si vede, il Tribunale non ha formalmente indicato, nel dispositivo, l'intervenuta prescrizione anche nei confronti dei sigg.ri Gazzola e Falconieri. Tuttavia, nel passaggio della motivazione sopra riportato, si desume con chiarezza la decisione in ordine all'affermazione di (ritenuta) intervenuta prescrizione nei confronti (anche) dei sigg.ri Falconieri e Gazzola in ordine alle violazioni contestate con riferimento ai rispettivi contratti stipulati il 26 giugno 2009.

La Procura federale, probabilmente replicando quello che appare un mero errore del TFN di indicazione dei due predetti nominativi, ha, nell'atto di appello, nell'ultima parte del primo motivo di gravame, anch'essa omissa di indicare i predetti nominativi. Questo, testualmente, il passaggio di rilievo: «Da quanto esposto e dedotto, pertanto, emerge chiaramente l'errore della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di non dover procedere nei confronti dei sigg.ri Paolo Merlini, Francesco Potenza, Stefano Antonelli, Giorgio Parretti, Roberto Benigni, Roberto De Fanti». Ritiene, allora, il resistente Gazzola che «l'appellante non abbia impugnato la pronuncia resa nei confronti del sig. Marcello Gazzola che è, così, divenuta, incontrovertibilmente, definitiva. La statuizione, sul punto, con riferimento al Gazzola, costituisce, pertanto, res giudicata».

L'assunto è privo di pregio.

Trascura di considerare, infatti, il predetto resistente, che l'atto di appello della Procura federale si apre con la espressa dichiarazione di voler «impugnare» la decisione di cui trattasi «nei confronti di Merlini Paolo, Antonelli Stefano, Potenza Francesco, Parretti Giorgio, Benigni Roberto, De Fanti Roberto, Gazzola Marcello, Falconieri Vito, Collina Massimo e Benigni Silvia».

Inoltre, nel corpo dell'atto di appello la Procura federale richiama e ribadisce integralmente le incolpazioni di cui all'atto di deferimento e le sottostanti contestazioni effettuate nei confronti dei sigg.ri Gazzola e Falconieri.

Infine, la richiesta della Procura federale è chiara anche in relazione alle posizioni dei sigg.ri Gazzola e Falconieri: «voglia affermare la responsabilità del sig. Gazzola Marcello per le violazioni allo stesso ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di €9.000,00 di ammenda, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte» (punto 7 conclusioni appello); «voglia affermare la responsabilità del sig. Falconieri Vito per le violazioni allo stesso ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di €9.000,00 di ammenda, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte» (punto 8 conclusioni appello).

Pertanto, dall'esame complessivo dell'appello della Procura federale emerge in modo inequivoco la volontà di impugnare anche nei confronti dei sigg.ri Gazzola e Falconieri la decisione del TFN in punto prescrizione.

Ciò premesso, l'appello della Procura federale è fondato in punto di diritto.

Il Tribunale federale nazionale ritiene che, ai fini del computo del termine di prescrizione delle

infrazioni disciplinari per cui è questione, occorre tener conto esclusivamente della data di stipulazione del contratto. Con la conseguenza che, anche a voler calcolare l'interruzione dei termini ai sensi del comma 2 dell'art. 25 CGS, le infrazioni contestate con riferimento ai contratti relativi ai sigg.ri Potenza Francesco (stipulato il 1° luglio 2009), Luca Belingheri (stipulato il 19 marzo 2009), Mattila Sakari Mikael (stipulato il 9 luglio 2009), Gazzola Marcello (stipulato il 26 giugno 2009), Falconieri Vito (stipulato il 26 giugno 2009), Jan Hable (stipulato il 29.1.2010), Massimo Taibi, (stipulato l'11 luglio 2009), si sarebbero prescritte, risalendo alla stagione sportiva 2008/2009 e 2009/2010.

Quanto, sul punto, affermato dal TFN è errato.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 25 CGS le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle in tutti i casi nei quali non si tratti – come non si tratta nei casi di specie – di violazioni relative allo svolgimento di gare, né di illecito amministrativo o sportivo.

Nella fattispecie all'esame di questa Corte, deve ritenersi che l'ultimo atto diretto a realizzare le infrazioni disciplinari contestate con riferimento ai sopra indicati deferiti sia effettivamente costituito dall'ultimo pagamento effettuato dalla società Ascoli in forza degli accordi intercorsi, pagamenti che risultano effettuati con bonifici in data 7.10.2011, 16.11.2011, 30.11.2011, 12.12.2011 e 17.2.2012, in relazione ai vari contratti, come in atti specificato, con la conseguenza che il termine di prescrizione di sei anni non può dirsi scaduto alla data del 30 giugno 2016, come invece ritenuto dal TFN.

Sotto tale profilo, infatti, se la fattispecie illecita è, in generale, perfetta e consumata alla data del conferimento del mandato e/o della stipulazione del contratto, e, dunque, già a quel momento autonomamente sanzionabile, non vi è dubbio che all'atto del ricevimento del pagamento relativo a quell'incarico e/o alla sottoscrizione di quel dato contratto i deferiti hanno, comunque, confermato (reiterandola, per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento), la propria condotta – antidoverosa nei confronti dell'ordinamento federale – genetica della situazione di conflitto contestata in deferimento. Da questo momento, dunque, nel caso di pagamento differito, deve ritenersi iniziata a decorrere la prescrizione, essendo evidente come la violazione permanga per tutto il periodo nel corso del quale il contratto trova esecuzione.

Ciò premesso in punto di diritto e prescrizione occorre esaminare le posizioni, in fatto, dei singoli deferiti, per verificare se le incolpazioni nei loro confronti, relativamente ai contratti già sopra specificati, siano o meno fondate e/o dimostrate. Sotto tale profilo, questa Corte ritiene che l'appello della Procura federale – in ordine al primo motivo di gravame – meriti accoglimento con riferimento ai sigg.ri Merlini, Antonelli, Parretti, De Fanti e Benigni Roberto e vada, invece, respinto con riferimento ai sigg.ri Potenza, Gazzola e Falconieri.

Al sig. **Paolo Merlini** è stata contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, nonché degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del calciatore Francesco Potenza nell'ambito del contratto stipulato il 1.7.2009 tra questi e la società Ascoli Calcio 1898 s.p.a., nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore della predetta società, dalla quale ha ricevuto il compenso per l'attività prestata.

La contestazione è fondata. Inequivoca, a tal proposito, le risultanze probatorie, tra cui le dichiarazioni del sig. Luca Dell'Amico (“Merlini si occupò di trattare con l'Ascoli per acquisire le prestazioni di Potenza, mentre io mi curai di parlare con il calciatore per definire il compenso da richiedere all'Ascoli ... Evidentemente, i pagamenti di cui trattasi rappresentano il compenso corrisposto al Merlini per l'attività svolta”) e quelle dello stesso Merlini (“Il compenso mi è stato corrisposto in gran parte, essendo poi intervenuto il fallimento. Preciso che parte di tale compenso (circa il 50%) fu poi da me girata al Dell'Amico, in quanto ero consapevole del fatto che il calciatore, come prassi, non l'avrebbe mai pagato”).

Ai fini della decorrenza della prescrizione v. bonifici da parte dell'Ascoli in data 28.2.2011, 25.11.2011 e 10.1.2012.

Al sig. **Antonelli Stefano** è stata contestata la violazione dell'art. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma

1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Merlini e Dell'Amico, in assenza di mandato formalmente conferito, mentre gli stessi rappresentavano anche il calciatore Francesco Potenza, in forza di formale mandato rilasciato al primo ed in assenza di formale incarico del secondo, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Ascoli Calcio 1898 s.p.a. dell'1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi.

La contestazione è fondata. La situazione di conflitto di interessi è evidente e dimostrata, anche per quanto sopra appena detto, e la partecipazione del sig. Antonelli è anche ammessa dallo stesso: "Mi sono occupato del reclutamento, mentre le trattative con il calciatore sono state svolte direttamente dal Presidente Benigni, sia pure in mia presenza".

Ai fini della decorrenza della prescrizione v. bonifici da parte dell'Ascoli in data 28.2.2011, 25.11.2011 e 10.1.2012.

Al sig. **De Fanti Roberto** è stata contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti e degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori, senza formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato il 9.7.2009 tra la società Ascoli Calcio 1898 s.p.a ed il calciatore sig. Mattila Sakari Mikael.

La contestazione è fondata. È provato che il sig. De Fanti ha curato gli interessi del calciatore Sakari Mattila nell'ambito della stipula del contratto del 9.7.2009. Inequivocamente, a tal proposito, le dichiarazioni di Antonelli: "L'agente del calciatore era il sig. Roberto De Fanti".

Ai fini della decorrenza della prescrizione, v. bonifico dell'Ascoli del 30.6.2012.

Ampia prova vi è in atti anche della sussistenza delle violazioni contestate al sig. **Roberto Benigni**, con riferimento all'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010:

- per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Parretti Giorgio, in assenza di mandato formalmente conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Luca Belingheri, in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 s.p.a. del 19.3.2009 (ai fini della decorrenza della prescrizione, v. bonifici Ascoli del 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012);

- per essersi avvalso dell'opera di agente di calciatori del sig. De Fanti Roberto senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra la Ascoli Calcio 1898 s.p.a. ed il calciatore Mattila Sakari Mikael del 9.7.2009 (ai fini della decorrenza della prescrizione, v. bonifico Ascoli del 30.6.2012);

- per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato con riguardo alla stipula del contratto con il calciatore Gazzola (ai fini della decorrenza della prescrizione, v. bonifici Ascoli dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012);

- per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori sig. Prete Giovanni, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il sig. Vito Falconieri del 26.6.2009 (ai fini della decorrenza della prescrizione, v. bonifici Ascoli dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012);

- per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Giuseppe Damiani, in virtù di mandato formalmente conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Massimo Taibi, in assenza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 s.p.a. dell'1.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (ai fini della decorrenza della prescrizione v. bonifici dell'Ascoli in data 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012).

Al sig. **Parretti Giorgio** è stata contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del sig. Luca Belingheri, in virtù di mandato conferitogli dall'atleta, nell'ambito della stipulazione del contratto del 19.3.2009 tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 s.p.a., nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito

del medesimo accordo anche in favore della predetta società, dalla quale riceveva il compenso.

La contestazione è fondata. Lo stesso agente, del resto, nega di aver ricevuto pagamenti dal sig. Belinghieri, atteso che, “in occasione delle stipule dei suddetti contratti, mi accordai con la società (in particolare con il presidente Benigni) affinché il mio compenso venisse corrisposto direttamente dalla società. Evidente anche la situazione di conflitto di interessi.

Ai fini della decorrenza della prescrizione v. bonifici (in data 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012) effettuati dall'Ascoli con i quali lo stesso Parretti ha ricevuto il compenso per l'attività prestata in favore della stessa predetta società ed anche per l'attività prestata in favore del calciatore.

Non possono trovare accoglimento le argomentazioni difensive sul quale il resistente si è a lungo soffermato in ordine al mutato quadro di riferimento istituzionale-normativo in materia di agenti di calciatori, atteso che lo stesso è stato correttamente chiamato a rispondere in ordine a condotte che, all'epoca dei fatti, erano vietate e espressamente sanzionate.

Né ha pregio, l'eccezione di «improcedibilità o comunque estinzione del presente giudizio per violazione del termine *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS», ribadita anche in questo grado di giudizio. Deduce a tal riguardo, il resistente, che il termine di 30 giorni assegnato dalla Procura federale per presentare memorie o chiedere di essere sentito scadeva il 29 maggio 2016 e che, quindi, il deferimento doveva essere effettuato entro il successivo 28 giugno, mentre è stato notificato solo in data 26 luglio 2016.

Ritiene questa Corte che una lettura sistematica delle norme federali in materia disciplinare, condotta alla luce delle previsioni del codice di rito civile, conduca a ritenere che al suddetto termine non possa essere attribuita natura perentoria, difettando sia una specifica ed espressa qualificazione in tal senso, sia la previsione di una data conseguenza sanzionatoria (*i.e.* decadenza). Quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato.

Premessa l'opportunità di un espresso e più chiaro coordinamento con la norma di cui all'art. 38, comma 6, CGS, ragioni di natura sistematica, in primo luogo, inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato.

Sempre sul piano sistematico occorre, poi, considerare che la norma di cui all'art. 32 *ter* è inserita nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), mentre quella di cui all'art. 38 è inserita nel titolo IV (“Norme generali del procedimento”). Una siffatta collocazione sembra confortare il convincimento di questo Collegio secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà è effettuato ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposta è suscettibile di ledere *ex se* i diritti e le garanzie difensive dell'altra parte.

La perentorietà del termine di cui trattasi sembra, del resto, in contrasto, non solo con il principio della obbligatorietà dell'azione disciplinare desumibile dallo stesso art. 32 *ter* CGS (azione, cioè, da esercitarsi obbligatoriamente in presenza di un minimo di *fumus* di fondatezza della fattispecie illecita accertata e di sufficienza di elementi probatori atti a sostenere l'accusa in giudizio), ma anche con lo stesso interesse dell'indagato, le cui garanzie difensive sarebbero frustrate laddove non si riconoscesse alla Procura federale la (concreta) possibilità di esaminare gli elementi e documenti

a discarico dallo stesso offerti nella memoria difensiva o in sede di audizione, specie in procedimenti complessi, quali quelli, come il caso di specie, che coinvolgono un numero consistente di indagati, le cui posizioni si intrecciano e nelle quali, dunque, le deduzioni di uno possono anche influire sulla posizione di altro coindagato.

Sotto diverso profilo, sia consentito anche osservare come l'affermazione della perentorietà del termine di cui si discute condurrebbe ad un esito anormale (proscioglimento dell'indagato) in una fase che, come detto, non è neppure ancora quella cognitiva. L'indagato, in altri termini, ne trarrebbe un effetto sostanziale che andrebbe sicuramente al di là delle ragionevoli previsioni del sistema procedimentale nel cui ambito il termine di cui trattiamo è incardinato. La declaratoria di improcedibilità, nella fattispecie, vestirebbe natura ed effetti di "proscioglimento", a fronte, invece, della inosservanza di un termine di natura esclusivamente (pre-)processuale.

Considerata, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi deve escludersi che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della "intempestiva" citazione a giudizio. La ratio di tale conclusione è anche desumibile dalla semplice, quanto inequivoca, considerazione che, diversamente ragionando, l'azione della Procura federale sarebbe limitata e compressa da un ulteriore e ben più penalizzante limite (di natura decadenziale) rispetto a quello ben più lungo legato alla prescrizione, limite incompatibile con le prima ricordate finalità ordinamentali del giudizio di responsabilità disciplinare.

A tale conclusione non è di ostacolo il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che il diritto di accesso ai tribunali, previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, con disposizione cui il giudice italiano deve dare applicazione a norma dell'art. 117 Cost., implica l'esigenza di evitare che un'interpretazione troppo formalistica delle regole di procedura dettate dalla disciplina nazionale impedisca l'esame nel merito dell'eventuale incolpazione (cfr. Cassazione, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 7020).

In definitiva, il termine di cui trattasi può essere qualificato come acceleratorio.

La necessità di definizione della fase preprozessuale riflette, infatti, non vi è dubbio, l'esigenza di tutela del soggetto sottoposto alle indagini volte all'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità a vedere risolta una situazione di incertezza che incide sulla sua vita associativa e, sovente, anche di relazione, con un provvedimento di archiviazione oppure con il deferimento, provvedimento, questo, a partire dal quale le sue garanzie difensive trovano la massima espansione, in applicazione dei principi del giusto processo e di quello, in particolare, dell'accertamento della responsabilità nel contesto di un contraddittorio pieno, proprio della fase di cognizione.

Nel contempo, tuttavia, è chiara l'insistenza di altra esigenza, quella della repressione delle condotte che si pongano in contrasto con la nomativa federale, così come altrettanto chiaro l'interesse alla giustizia, in generale, ma anche nello specifico, essendo, come detto, interesse, appunto, non solo dell'ordinamento, ma anche del singolo indagato consentire una adeguata valutazione del complessivo materiale istruttorio al fine della adozione del provvedimento di archiviazione o di esercizio dell'azione disciplinare, onde evitare tanto un inutile dispendio di attività processuale, quanto un inutile onere ulteriore di difesa in capo all'indagato, nelle ipotesi in cui, all'esito delle rappresentazioni difensive dello stesso (o degli altri coindagati), possano ritenersi sussistenti gli elementi per escludere la responsabilità dell'indagato medesimo, o, comunque, insussistenti sufficienti elementi per sostenerne l'accusa in giudizio.

Si aggiunga che anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare come i termini del procedimento disciplinare siano «da qualificarsi — di regola — ordinatori e non perentori, ad eccezione di quelli previsti per l'inizio e la conclusione del procedimento stesso nonché di quello massimo di 90 giorni che può intercorrere tra un atto e l'altro del procedimento. Più in generale, i termini del procedimento disciplinare devono intendersi ordinatori in tutti i casi in cui la fonte regolatrice del rapporto non commini — in caso dell'inosservanza degli stessi — effetti decadenziali, in relazione al principio sancito dall'art. 152 c.p.c.» (così, ad esempio, TAR Lazio, sez. I, 14 febbraio 2012, n. 1491).

In definitiva, il termine in questione ha, come detto, natura sollecitatoria e non già perentoria. Si

tratta, cioè, di un termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo temperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l'indagato che, all'esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro.

Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio.

In difetto di qualificazione, da parte dell'ordinamento federale, della natura del termine *de quo* occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: "Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI".

Nel predetto codice Coni non vi è alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. Né, per inciso, risulta esservi una norma replica dell'art. 38, comma 6, CGS.

Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva".

Per l'effetto del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento è, dunque, quella dettata dall'art. 152 c.p.c. (rubricato "Termini legali e termini giudiziari"), che così recita al comma 2: "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori".

Detta disposizione reca un principio generale del nostro ordinamento giuridico (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6430; Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3431), con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS.

È, infatti, principio generale dell'ordinamento giuridico quello secondo cui è perentorio il termine stabilito a pena di decadenza, inammissibilità, improcedibilità e tale è dichiarato dalla legge (o dal Giudice nei casi consentiti dalla legge medesima). Riprendendo un arresto giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, «gli artt. 152 e 156 c.p.c., traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità» (Cassazione, sez. V, 27 giugno 2011, n. 14020).

È vero che l'espressa qualificazione normativa può anche mancare, potendosi, la perentorietà di un termine, desumersi dallo scopo e dalla funzione che esso è chiamato a svolgere o dagli effetti riconnessi dalla legge al suo infruttuoso decorso (cfr. Corte Costituzionale, 1 aprile 2003, n. 107; Cassazione, 5 marzo 2004, n. 4530). In particolare, di recente la Suprema Corte, nella sentenza, resa a sezioni unite, 23 settembre 2014, n. 19980 ha affermato che la perentorietà può anche desumersi «dalla considerazione dello scopo» e «l'espressa qualificazione può anche risultare dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l'inutile decorso di esso produce secondo l'espressa sanzione normativa». Orbene, a tal riguardo, il termine posto dall'art. 32 ter, comma 4, CGS, non è, come detto, espressamente qualificato come perentorio e detta sua asserita natura non è desumibile da altri indici, quali l'espressa previsione di una data conseguenza sanzionatoria. Nel caso di specie, insomma, difetta tanto la formale qualificazione, quanto il riferimento ad un espresso effetto sanzionatorio: c'è la norma-precetto, manca la norma-sanzione.

Tutte le suesposte considerazioni conducono questa Corte ad escludere che il termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l'inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non comporta l'improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Ad ogni buon conto, a prescindere dalla perentorietà o meno del termine, risulta agli atti come il deferimento sia stato effettuato nel termine previsto dalla norma, considerato che, nel caso caso di specie, lo stesso deve farsi decorrere dall'ultima notifica di avviso di conclusione delle indagini.

Occorre, infatti, desumere in via interpretativa la disciplina applicabile alla fattispecie, che, ai sensi del combinato disposto delle norme, già sopra richiamate, di cui all'art. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni deve essere rintracciata nel codice di rito civile. Orbene, detto impianto codicistico (e, segnatamente, per quanto qui rileva, le norme di cui agli artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c.) prevede, appunto, che il termine decorra dall'ultima delle notifiche effettuate. In particolare, recita l'art. 165, comma 2, c.p.c., "se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione".

Tale ricostruzione ermeneutica appare anche in linea con evidenti ragioni di logica-giuridica e di economia processuale. Diversamente opinando, del resto, se anche nel processo pluriparte il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare dovesse farsi decorrere dal primo avviso di comunicazione di conclusione delle indagini, ne conseguirebbe un effetto, per certi versi, paradossale, che imporrebbe alla Procura federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo. Conclusione, questa, che, nel contempo, risulterebbe sia irragionevole, sia contraria tanto all'interesse di ciascun incolpato, quanto all'interesse superiore della giustizia ed al principio di economia del giudizio.

È, infatti, di certo interesse dell'ordinamento federale esaminare in un unico giudizio, ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare personale di ciascuno, il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti e che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi. Nel caso di istruttoria unica si realizza una connessione soggettiva e oggettiva delle vicende, dei fatti, delle condotte e delle circostanze che coinvolgono i singoli soggetti sottoposti al procedimento: unico (o, comunque, comune a più deferiti), dunque, il materiale istruttorio, unitario e congiunto è opportuno che sia l'esame dello stesso e delle singole posizioni disciplinari dedotte in giudizio.

Ma, nello stesso tempo, non nutre alcun dubbio, questo Collegio, che è anche interesse degli incolpati poter esaminare, in modo integrale, le emergenze probatorie complessivamente acquisite dalla Procura e di quelle offerte a discarico da ciascun incolpato, unitamente alle argomentazioni difensive degli stessi, al fine di potersi difendere da tutti gli elementi che potenzialmente possono incidere sfavorevolmente in ordine all'accertamento della responsabilità dello stesso e, contemporaneamente, desumere dal predetto materiale eventuali utili elementi a discarico.

Senza dire, ancora, che, fino alla scadenza dell'ultimo termine a difesa assegnato agli indagati, l'organo inquirente potrebbe acquisire documenti, elementi e argomentazioni difensive di un indagato che potrebbero rivelarsi utili anche per la posizione di altro o altri coindagati, tanto da poter anche giungere, in ipotesi, all'archiviazione dell'azione nei confronti dello stesso o di alcuni degli indagati.

Né possono, a supporto della tesi contraria, essere richiamate generiche esigenze di celerità dei procedimenti e di rapida celebrazione dei processi, essendo evidente che, laddove si ritenesse che il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare decorra dalla notifica dell'anzidetta comunicazione a ciascun indagato, ne deriverebbe una moltiplicazione dei giudizi, con un inutile e diseconomico dispendio di attività giudiziaria e con connesso inevitabile rallentamento della celebrazione dei processi e dell'accertamento delle responsabilità di ciascuno.

In altri termini, l'instaurazione di diversi autonomi processi, con riferimento a fattispecie complesse, specie se con molteplici tesserati coinvolti, produrrebbe una proliferazione di procedimenti, che rallenterebbero, anziché accelerare, il corso della giustizia sportiva, con evidente vulnus al principio di economia processuale e potenziale lesione del principio di efficienza dell'azione disciplinare e celerità dei procedimenti, cui tutto l'ordinamento sportivo è informato.

Del resto, occorre anche considerare che quello della notificazione è un procedimento e, come tale, deve essere considerato unitario, una sequela di atti tra loro correlati. Se, dunque, il procedimento di notificazione è unitario, non sembra possibile immaginare una formazione progressiva della fattispecie rappresentata dalla finalità dello stesso, costituito dalla rituale instaurazione del giudizio.

Anche l'interpretazione finalistica della norma, dunque, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e delle specifiche (sopra in sintesi ricordate) molteplici esigenze del procedimento disciplinare sportivo depone nel senso di ancorare all'ultima notificazione la decorrenza del termine per la concreto emissione dell'atto di deferimento.

Una siffatta interpretazione non lede né il principio della durata ragionevole del processo, né il diritto di difesa delle parti. D'altronde, la soluzione qui accolta è comunque idonea ad assicurare i principi inderogabili del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c. ed art. 24 Cost. Anzi, a ben vedere, realizza un equo contemperamento delle molteplici esigenze che insistono sulla fattispecie, oltre che degli interessi della parte pubblica (accusa federale) e di quelle private. La decorrenza del termine dall'ultima notifica appare anche più funzionale, per quanto già osservato, al complessivo esercizio del diritto di difesa di ognuno dei deferiti, oltre che alle esigenze di economia processuale.

» Quanto al profilo sanzionatorio questa Corte reputa del tutto congrue le sanzioni per ciascuno dei suddetti deferiti richieste dalla Procura federale, in quanto adeguate alla effettiva portata ed al concreto disvalore delle violazioni di cui trattasi, nonché alla relativa gravità delle condotte contestate.

» Quanto al sig. **Potenza Francesco** ritiene questa Corte che lo stesso debba essere assolto dalle imputazioni svolte nei suoi riguardi. Infatti, con riferimento al contratto stipulato con l'Ascoli il 1.7.2009, risulta che lo stesso ha conferito regolare mandato a favore dell'agente Merlini, ma non vi è prova, quantomeno sufficiente, che fosse a conoscenza o consapevole della situazione di conflitto di interessi Merlini – Dell'Amico – Ascoli Calcio.

Pertanto, l'appello della Procura federale nei suoi confronti deve essere rigettato.

Del pari, deve essere rigettato l'appello della Procura federale nei confronti dei sigg.ri Gazzola e Falconieri.

Al sig. **Gazzola Marcello**, per quanto rileva in ordine al primo motivo di gravame della Procura federale, è stata contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Ascoli 1898 s.p.a., anch'essa in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la prefata società del giorno 26.6.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi.

Ritiene, questa Corte, non sufficientemente dimostrato l'assunto accusatorio.

La dichiarazione a tal riguardo rilasciata dal sig. Antonelli non è decisiva e, comunque, sufficiente, considerato anche che le trattative per il calciatore Gazzola furono seguite direttamente dal presidente Benigni, come affermato, appunto, dallo stesso Antonelli. Il sig. Giovanni Prete dichiara di aver prestato una consulenza all'Ascoli per l'acquisizione dei calciatori Gazzola e Falconieri, in uscita dal Catania e di essere stato agente del calciatore Gazzola, ma solo fino a poco tempo prima del suo passaggio all'Ascoli: "successivamente, non ho più avuto incarichi dallo stesso".

Al sig. **Falconieri Vito** è stata contestata, con riferimento a quanto rileva in relazione al primo motivo di gravame svolto dalla Procura federale, la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Tateo, in forza di formale mandato conferitogli, nell'ambito del contratto stipulato con la Ascoli Calcio 1898 s.p.a. del 26.6.2009, mentre l'agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore dell'appena citata società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.

Anche in questo caso si ritiene non sufficientemente dimostrato l'assunto accusatorio.

La dichiarazione a tal riguardo rilasciata dal sig. Antonelli non è decisiva e, comunque, sufficiente, considerato anche che le trattative per il calciatore Falconieri furono seguite direttamente dal presidente Benigni, come affermato, appunto, dallo stesso Antonelli.

Il calciatore Falconieri ha rilasciato formale mandato di assistenza all'agente Tateo, mentre in atti non vi è prova, quantomeno sufficiente, che lo stesso fosse a conoscenza della circostanza che l'agente Prete abbia prestato, nella circostanza, consulenza professionale a favore dell'Ascoli Calcio, né che questi fosse socio con il sig. Tateo della Soccer Sport s.r.l.

⇒ Con il secondo motivo di gravame la Procura federale censura la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che non debbano rispondere di alcuna violazione disciplinare i calciatori ed i dirigenti deferiti in relazione al conflitto di interessi dagli stessi determinato con il conferimento di incarico ad un agente che operava anche per la controparte contrattuale; tanto sulla scorta dell'affermazione che gli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9 del Regolamento agenti all'epoca vigente attribuisce rilevanza disciplinare soltanto al comportamento dell'agente.

Ritiene, dunque, la Procura federale, che la pronuncia di *prime cure* sia ulteriormente erronea ed ingiusta nella parte in cui ha dichiarato non sussistenti le responsabilità dei sigg. Massimo Collina, Marcello Gazzola, Vito Falconieri, Silvia Benigni con riferimento alla contestata violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015.

Orbene, l'appello della Procura federale è, anche sotto questo profilo, fondato in punto di diritto, ma, nel caso di specie, infondato in fatto.

La disquisizione in ordine alla ritenuta o meno diretta applicabilità delle norme sopra indicate ai calciatori ed ai dirigenti appare un falso problema, anche considerato che ciò che la Procura federale ha nel presente procedimento contestato ai sigg.ri Massimo Collina, Marcello Gazzola, Vito Falconieri e Silvia Benigni è la violazione dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi, art. 1 *bis*, comma 1, CGS). Non vi è dubbio, infatti, che il dirigente o il calciatore che conferisca mandato o si avvalga dell'opera di un agente che agisce in situazione di conflitto di interessi integra violazione della predetta disposizione normativa, contravvenendo, all'evidenza, al dovere di comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza, anche considerato che una specifica norma dell'ordinamento federale impone specifici obblighi e divieti, a tal riguardo, agli stessi agenti, evidenziando la rilevanza disciplinare della fattispecie. E, del resto, a ben vedere, come correttamente osservato dalla Procura federale, con il conferimento dell'incarico, «il calciatore o il dirigente agiscono in maniera tale da essere essi stessi elementi costituenti della condotta disciplinarmente rilevante dell'agente, che con ogni evidenza non potrebbe sussistere in assenza del conferimento stesso».

Pertanto, le disposizioni di cui agli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015 sono certamente applicabili, per effetto della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, anche ai calciatori ed ai dirigenti che violino o contribuiscano a rendere possibile la violazione del contenuto precettivo delle predette medesime disposizioni.

In difetto, sarebbe paradossale che di una stessa violazione (si pensi all'incarico dato all'agente in modo non regolare, non sui prescritti moduli, oppure, appunto, all'ipotesi del calciatore che sceglie di farsi rappresentare da un agente che tutela, nel contempo, gli interessi della società con la quale il calciatore è in trattative, concorrendo e contribuendo a creare - in capo all'agente - la situazione di conflitto di interessi prevista e punita dal predetto regolamento) per una medesima condotta posta in essere da due soggetti appartenenti all'ordinamento federale venga chiamato a risponderne solo uno e non anche l'altro cui è parimenti imputabile analoga condotta consapevole e contraria a disposizioni dell'ordinamento settoriale.

Ciò premesso, alcune difese hanno sostenuto che, ad ogni buon conto, le norme più volte citate degli artt. 16, 19 e 20 del regolamento Agenti calciatori di cui trattasi riguardano, «in buona sostanza, nel merito, le medesime prescrizioni». L'assunto, in diritto, non può essere condiviso. Le disposizioni richiamate riguardano ipotesi diverse, solo in parte sovrapponibili. Per cui un soggetto, in generale ed in astratto, ben potrà essere chiamato a rispondere delle diverse violazioni poste in

essere con la medesima condotta o con più condotte, pur collegate, anche in via di logica presupposizione o conseguenza.

Nel caso di specie, tuttavia, in fatto, ai sigg.ri Massimo Collina, Marcello Gazzola, Vito Falconieri, Silvia Benigni è stato, in realtà, contestato di aver contribuito, con il proprio comportamento, a realizzare la fattispecie legale tipica prevista e vietata dal regolamento agenti, ossia, appunto, come detto, una situazione di conflitto di interessi, prevista e vietata in capo all'agente. Pertanto, sotto tale profilo – con specifico riferimento al caso di specie – siffatta condotta è già stata accertata e sanzionata, considerato che agli stessi è in effetti contestato di aver, appunto, contribuito a creare quella situazione di conflitto di interessi, potendo, invece, i medesimi, diversamente determinarsi.

Detta condotta è già stata sanzionata dal TFN e, pertanto, - fermo restando, peraltro, quanto a breve si dirà a proposito delle posizioni Gazzola e Falconieri - non può essere ulteriormente sanzionata sol perché prevista (e vietata) anche da altra disposizione regolamentare.

Sul punto, pertanto, il ricorso in appello della Procura federale deve essere respinto.

→ Quanto al ricorso proposto dal sig. Gazzola lo stesso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Con riferimento al contratto Ascoli – Gazzola stipulato in data 23.10.2010 ritiene, il TFN, che «dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Antonelli e dal sig. Giovanni Paolo De Matteis è emerso che il calciatore Gazzola si è avvalso dell'intervento del sig. Giovanni Prete ai fini della stipula del contratto *de quo* concorrendo a porre in essere la situazione di conflitto d'interessi di cui all'art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti calciatori».

Le conclusioni cui giunge il TFN non possono essere condivise.

Le dichiarazioni, a tal riguardo, rese dai sigg.ri Antonelli e De Matteis, appaiono inidonee e, comunque, insufficienti a ritenere sussistente e provata l'incolpazione. Antonelli, alla data del 23 ottobre 2010, non ricopriva più alcun ruolo in favore dell'Ascoli Calcio 1898 s.p.a. e non si è potuto, quindi, di certo occupare della negoziazione del rinnovo contrattuale del calciatore Gazzola. De Matteis, invece, ha svolto le funzioni di direttore sportivo dell'Ascoli da settembre 2012 a giugno 2013: anch'egli, dunque, nell'ottobre 2010, come correttamente osservato dall'appellante Gazzola, «non aveva alcuna competenza né partecipava alle trattative di calciomercato per conto dell'Ascoli Calcio 1898 S.p.A.».

Militano, poi, a favore della ritenuta mancata dimostrazione della violazione di cui trattasi anche altri elementi, seppur indiziari. E così, ad esempio, la giustificazione offerta dallo stesso calciatore in ordine al mancato ricorso alla prestazione professionale di un agente: «... non ci fu una trattativa particolarmente complessa in quanto l'adeguamento non era così significativo e conoscevo già i dirigenti dell'Ascoli perché già tesserato da una stagione e mezzo». Inoltre, lo stesso Giovanni Prete dichiara di aver prestato una consulenza all'Ascoli per l'acquisizione dei calciatori Gazzola e Falconieri, all'epoca, in uscita dal Catania e di essere stato agente del calciatore Gazzola, ma solo fino a poco tempo prima del suo passaggio all'Ascoli: “successivamente, non ho più avuto incarichi dallo stesso”.

L'appello proposto dal sig. Marcello Gazzola deve, dunque, essere accolto e, per l'effetto, pronunciato il proscioglimento dello stesso.

→ Quanto al ricorso proposto dal sig. Falconieri lo stesso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Il TFN ritiene che il sig. Falconieri si sia avvalso dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Tateo, in forza di formale mandato conferitogli, nell'ambito del contratto stipulato con la Ascoli Calcio 1898 s.p.a. in data 31.8.2012, mentre l'agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dello stesso contratto, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore della prima citata società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.

In tal senso, emergerebbe «dagli atti acquisiti e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte dei sigg. Prete e Tateo» che i due agenti Tateo e Prete sono soci della Soccer Sport S.r.l., Società operante nel settore calcistico-servizi procuratori sportivi, che entrambi hanno assistito quali agenti le parti ai fini della stipula del contratto di cui trattasi e che per la loro attività l'Ascoli Calcio

1898 Spa ha eseguito dei pagamenti in favore della Soccer Sport srl. Ne discende che con il suo comportamento, il sig. Falconieri ha contribuito a realizzare la situazione di conflitto d'interessi sanzionata dall'art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti calciatori all'epoca vigente».

Anche in questo caso le conclusioni del TFN non possono essere condivise.

Le dichiarazioni, a tal riguardo, rese dai sigg.ri Antonelli e De Matteis, appaiono, anche in questo caso, inidonee e, comunque, insufficienti a ritenere fondata e provata l'incolpazione. Antonelli, alla data del 31.8.2012 non ricopriva più alcun ruolo in favore dell'Ascoli Calcio 1898 s.p.a. e non si è potuto, quindi, di certo occupare della trattativa in questione. De Matteis, come detto, ha svolto le funzioni di direttore sportivo dell'Ascoli da settembre 2012 a giugno 2013: anch'egli, dunque, nell'agosto 2012 non poteva avere alcuna competenza e non aveva alcun titolo per partecipare alle trattative di calciomercato per conto dell'Ascoli Calcio 1898 s.p.a.

Per converso, risulta, in atti, che il calciatore Falconieri ha rilasciato formale mandato di assistenza all'agente Tateo, mentre le emergenze probatorie non forniscono dimostrazione, quantomeno sufficiente, che lo stesso fosse a conoscenza del fatto che l'agente Prete abbia prestato, nella circostanza, consulenza professionale a favore dell'Ascoli Calcio, né del fatto che questi fosse socio con il sig. Tateo della Soccer Sport s.r.l., né dei pagamenti operati dalla società Ascoli Calcio alla medesima predetta Soccer Sport.

L'appello proposto dal sig. Vito Falconieri deve, dunque, essere accolto e, per l'effetto, pronunciato il proscioglimento dello stesso.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3:

a) in parziale accoglimento del ricorso della Procura Federale infligge a:

- Merlini Paolo sanzione della inibizione di mesi 1;
- Antonelli Stefano sanzione della inibizione di mesi 1;
- Parretti Giorgio sanzione della inibizione di mesi 1;
- De Fanti Roberto sanzione della inibizione di mesi 1;
- Benigni Roberto sanzione della inibizione di mesi 2 e giorni 10.

b) respinge il ricorso della Procura Federale nei confronti di:

- Potenza Francesco;
- Collina Massimo;
- Benigni Silvia.

c) con riferimento ai ricorsi relativi ai sig.ri Gazzola Marcello e Falconieri Vito:

- respinge il ricorso proposto dalla Procura Federale;
- accoglie quelli proposti dai sig.ri Gazzola Marcello e Falconieri Vito e, per l'effetto annulla le sanzioni agli stessi inflitte.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco; Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SU GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI SALVATORE ASTARITA E ANTONIO CICCARONE SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 105/CFA DEL 15.4.2015 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 46/2016 dell'11.10.2016)

Il deferimento della Procura Federale

La Procura federale ha acquisito, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell'art. 116 c.p.p., documentazione relativa al procedimento penale aperto dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), volta alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe sia professionistiche, sia dilettantistiche, allo scopo di conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti, anche attraverso scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinare”. Coinvolti in queste attività illecite e, comunque, per quanto qui rileva, antisportive e disciplinarmente vietate, anche alcuni tesserati FIGC, in quanto tali, pertanto, sottoposti alla giurisdizione degli organi federali di giustizia sportiva.

L'esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell'autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, ha consentito di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte di alcuni tesserati, tra i quali, appunto, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, i sigg.ri Antonio Ciccarone e Salvatore Astarita.

Da qui l'atto di deferimento nel corpo del quale la Procura federale, dopo aver svolto una serie di considerazioni generali in ordine al materiale probatorio acquisito, ai relativi criteri di valutazione, al valore delle dichiarazioni accusatorie e delle voci correnti in ambienti ristretti, alla prova del vincolo associativo, alla valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, ha evidenziato che «l'attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori, desumibili dal decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in data 11 maggio 2015 e delle ordinanze di convalida e di applicazione delle misure cautelare personali, emesse dai G.I.P. dei Tribunali territorialmente competenti; e consistenti, fra l'altro, nelle attività di P.G. espletate, nelle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica ed al Giudice per le Indagini Preliminari competenti per territorio, nonché in sede di audizione innanzi a questo Ufficio».

La Procura federale ha, in definitiva, ritenuto, che il complessivo ed articolato procedimento istruttorio dimostri la realizzazione di molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato di tutta una serie di gare e, di conseguenza, per quanto di rilievo, ha deferito:

» **ASTARITA Salvatore**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD Akragas città dei Templi s.r.l., per la violazione dell'art. 9 e dell'art. 6 CGS, con riferimento alla seguenti gare:

1) Gara MONOPOLI – PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell'art. 7, comma 7, CGS;

2) Gara MONOPOLI – PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS;

3) Gara MONTALTO – FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell'art. 7, comma 7, CGS;

4) Gara MONTALTO – FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS;

5) Gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell'art. 7, comma 7, CGS;

6) Gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS;

7) Gara NEAPOLIS–AKRAGAS del 09/11/14 (Campionato Nazionale Serie D – Gir. I): violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione dello svolgimento della gara; nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare;

8) Gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. I.): violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito, nonché, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito

sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15);

9) Gara F. ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H):
violazione dell'art. 7 comma 7, CGS,

10) Gara F. ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H):
violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS.

Relativamente al signor ASTARITA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, la Procura federale ha chiesto applicarsi la sanzione della squalifica di 5 anni, con preclusione, oltre alla ulteriore squalifica di anni 3 e l'ammenda di €120.000,00.

» **CICCARONE Antonio**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Neapolis s.r.l. (già Turrus Neapolis s.r.l.), per la violazione dell'art. 9 CGS, con riferimento alla seguenti gare;

1) Gara HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I):
violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15);

2) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I):
violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15);

3) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I):
violazione dell'art. 6, comma 2, CGS;

4) Gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I):
violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito, nonché, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15);

5) Gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H):
violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15);

6) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H):
violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito, nonché, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare;

7) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H):
violazione dell'art. 6, comma 2 e 5, CGS;

8) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I):
violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15);

9) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I):
violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS;

10) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I):
violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell'ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15);

11) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. D):
violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS;

12) Gara NEAPOLIS-AKRAGAS del 09/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I):
violazione dell'art. 7, comma 7, CGS;

13) Gara NEAPOLIS - SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I.):
violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti commessi;

14) Gara NEAPOLIS - SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I.):
violazione dell'art. 6, comma 2, CGS;

15) Gara F.ANDRIA - PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H):
violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità di illeciti commessi;

16) Gara F. ANDRIA - PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H):
violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS.

Relativamente al signor CICCARONE, la Procura federale ha chiesto, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, applicarsi la sanzione della inibizione di 5 anni, oltre alla inibizione di 6 anni ed all'ammenda di €180.000,00.

La decisione di primo grado

All'esito del giudizio di *prime cure* il Tribunale federale nazionale ha ritenuto sussistere la responsabilità disciplinare, per quanto qui interessa, dei sigg.ri Astarita e Ciccarone, in ordine alle condotte contestate nell'atto di incolpazione.

Ha premesso, il TFN, sul piano generale, come dal complessivo materiale probatorio acquisito al procedimento, siano emersi comportamenti incompatibili con i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità su cui si fonda (e deve fondarsi) l'ordinamento sportivo. Si tratta, in particolare, ha evidenziato il Giudice di primo grado, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l'essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell'elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati.

Sotto il profilo probatorio, in ordine all'accertamento delle rispettive responsabilità dei deferiti, il Tribunale ha ricordato come, per quanto attiene alla formazione della prova, nel procedimento sportivo, al contrario di quanto avviene nel processo penale, ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell'apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) ovvero in seguito a indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall'A.G.). Del resto, ha evidenziato, ancora, il TFN, il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal codice di giustizia sportiva e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt'altra natura e rilevanza. Ne discende che il raggiungimento della prova dei fatti contestati deve essere valutato esclusivamente in base ai principi dettati dal CGS e costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva.

Esaminata, poi, la fattispecie astratta dell'illecito sportivo, come previsto e punito dall'ordinamento federale, il TFN ha ritenuto che dagli atti ufficiali e dalle risultanze del dibattimento sia emerso che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell'art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 CGS e che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell'art. 7, comma 7, CGS, e che altri hanno effettuato scommesse, in violazione dell'art. 6 CGS.

All'esito, poi, dell'esame del compendio intercettivo acquisito e di un dettagliato vaglio delle dichiarazioni etero accusatorie dei vari soggetti che hanno collaborato alle indagini al fine di valutarne la coerenza, la logicità, l'assenza di contraddittorietà (c.d. riscontri intrinseci), il Tribunale ha reputato che siffatto complesso probatorio consentisse di accertare l'esistenza di un'associazione dedita all'alterazione dei risultati delle gare del campionato di serie D della stagione sportiva 2014 -

2015, della quale avrebbero fatto parte anche Antonio Ciccarone e Salvatore Astarita. In tale prospettiva, il TFN ha ricordato quelle che sono le caratteristiche dell'ipotesi associativa prevista dall'ordinamento federale, evidenziando come la giurisprudenza sportiva abbia precisato che gli elementi costitutivi dell'ipotesi disciplinare (in gran parte mutuati, a dire il vero, da quelli propri del reato di associazione per delinquere) consistono nell'esistenza di un vincolo associativo dotato di una certa stabilità che unisce almeno tre persone, che per realizzare il loro scopo si dotano di una struttura organizzativa, il cui fine è quello di commettere una serie indeterminata di illeciti sportivi. Concorre ad integrare la fattispecie, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza negli associati della loro partecipazione alle attività dell'associazione ciascuno con il proprio ruolo, più o meno rilevante, ma, comunque non privo di incidenza sull'attività svolta dall'associazione.

Orbene, applicando i suddetti principi all'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura federale il TFN ha ritenuto che agli atti vi fosse prova, con grado di certezza ampiamente sufficiente a garantire i parametri probatori fatti propri della giustizia sportiva, la partecipazione all'associazione illecita degli incolpati Ciccarone e Astarita, per quanto qui di rilievo.

Passando all'esame delle singole posizioni dei partecipanti all'associazione il TFN ha evidenziato come, segnatamente, dalle intercettazioni telefoniche si ricavi come Ciccarone e Moxedano siano i soggetti che costituiscono l'apice della organizzazione illecita di cui trattasi. Secondo il Tribunale Ciccarone è colui che prende i contatti per l'alterazione delle gare, controlla l'operato delle persone coinvolte, provvede, ove necessario, al pagamento dei compensi pattuiti, è continuamente impegnato in conversazioni telefoniche incessanti e costanti che costituiscono quella che la Procura federale ha definito la spina dorsale dell'indagine. Moxedano, poi, oltre ad essere ideatore degli illeciti insieme a Ciccarone, ne è anche il finanziatore ed il garante ed appare il soggetto dominante, individuato in molte conversazioni telefoniche con appellativi quali "capo", "presidente" o "boss" che ne certificano il ruolo direttivo anche rispetto a Ciccarone che, usando le parole della Procura federale, «è il quadro intermedio ed il braccio operativo».

Nei confronti di Moxedano, altri tesserati, tra cui Astarita, assumono atteggiamenti di deferenza e persino di piaggeria. Quest'ultimo giunge al punto di rivelare al "capo", nel corso di una telefonata, di aver commesso spontaneamente un illecito a favore del Neapolis facendosi espellere per un fallo di mano volontario durante la gara disputata con l'Akragas, sua squadra di appartenenza. Altri tesserati, dirigenti della società comprensorio Montalto Uffugo, si adoperano per l'alterazione del risultato di tre gare della propria squadra, mantenendo con Ciccarone e Moxedano contatti che ben si possono definire stabili, operando per la consumazione degli illeciti con modalità costanti e ripetitive, incontrando questi ultimi per la conclusione degli accordi e giungendo ad offrire per primi la sconfitta della loro squadra per l'ultima delle tre gare di cui è stata accertata l'alterazione, dichiarando di tenersi sempre "a disposizione".

In base a tali circostanze ha ritenuto, il TFN, come non sia dato dubitare della stabilità del loro rapporto con gli associati Ciccarone e Moxedano e della indeterminatezza degli illeciti sportivi che essi si proponevano di realizzare. Il ruolo rivestito dai predetti nell'ambito dell'associazione, pur avendo natura essenzialmente esecutiva, non sarebbe affatto privo di efficacia causale ai fini del conseguimento delle finalità perseguite dall'associazione. Altrettanto può affermarsi, secondo il Tribunale, per Astarita, il cui ingresso nell'associazione con alto grado di immedesimazione (anche ai fini della esecuzione di scommesse) sarebbe confermato in modo eclatante dall'episodio sopra riferito dell'espulsione volutamente cercata dal calciatore nel corso della gara tra Akragas e Neapolis, proprio al fine di ingraziarsi Moxedano in vista di future "combines".

Insomma, a dire del TFN, non si può dubitare della stabilità del legame esistente tra Astarita e gli altri associati Ciccarone e Moxedano e della perfetta consapevolezza del calciatore in merito alla propria partecipazione ad un'associazione finalizzata ad alterare lo svolgimento ed il risultato di un numero indefinito di gare. Secondo il TFN, sussistevano, quindi, i presupposti per affermare la responsabilità anche di Astarita, il cui ruolo esecutivo meritava, tuttavia, di essere remunerato con una sanzione di gravità attenuata rispetto a quelle dei vertici dell'associazione.

Il TFN ha, pertanto, ritenuto responsabili Astarita e Ciccarone, infliggendo loro le seguenti sanzioni:

-ASTARITA Salvatore: in continuazione, squalifica di anni 3 per l'associazione *ex art. 9 CGS* in continuazione oltre, sempre in continuazione, squalifica di ulteriori anni 3 per le altre accertate violazioni, e ammenda di €60.000,00;

-CICCARONE Antonio: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della FIGC per anni 5, oltre, sempre in continuazione, inibizione di ulteriori anni 5 e mesi 6 per le altre accertate violazioni, e ammenda di €85.000,00.

I reclami

Avverso la suddetta decisione del Tribunale federale nazionale hanno proposto appello, con separati ricorsi, i sigg.ri Salvatore Astarita e Antonio Ciccarone.

⇒ Astarita Salvatore (con avv. Gaetano Aita).

Lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 6 e 7 CGS, errato apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ingiustizia e manifesta illogicità, travisamento dei fatti, eccesso di potere, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata perché il fatto contestato non sussiste e/o perché l'incolpato non lo ha commesso e/o perché lo stesso non costituisce illecito disciplinare e perché manca la prova oltre ogni ragionevole dubbio sportivo.

In relazione alla violazione per associazione, il ricorrente riteneva di poter, al più, essere chiamato a rispondere come concorrente nel singolo illecito e non come associato. Anche per la violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, si affermava nell'atto di appello che il calciatore Astarita era legittimato a scommettere e che, pertanto, non può trovare applicazione il comma 5, il quale presuppone il comportamento sanzionato dal comma 2, con la conseguenza che essendo lecito il comportamento del calciatore predetto, lo stesso non era tenuto a denunciare i fatti alla Procura federale. In ogni caso, deduceva il ricorrente, la violazione di cui al predetto comma 5 deve considerarsi assorbita dal più grave illecito di cui al comma 2 CGS, con le intuibili conseguenze sotto il profilo sanzionatorio.

Riteneva, poi, illegittima la sanzione dell'ammenda, facendo egli parte del settore dilettantistico e considerato che l'art. 19, comma 6, CGS dispone che «le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non di cui all'art. 1 *bis* co. 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica, per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara le ammende sono anche applicabili ai tesserati della sfera dilettantistico-giovanile».

Concludeva, quindi, il ricorrente chiedendo, in via principale, di annullare e/o riformare la decisione impugnata e per l'effetto prosciogliere il deferito da tutte le contestazioni e, in via subordinata, annullare la sanzione dell'ammenda e ridurre le sanzioni al minimo edittale.

⇒ Sig. Ciccarone Antonio (con avv.ti Gaetano Aita e Pasqualina Sabetta).

Anche il ricorrente Ciccarone censurava la decisione del TFN sotto diversi profili, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 6, comma 2 e 5, 7, commi 1, 2, 6 e 7, CGS, errato apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ingiustizia e manifesta illogicità, travisamento dei fatti, eccesso di potere e chiedendo l'annullamento della decisione impugnata perché il fatto contestato non sussiste e/o perché l'incolpato non lo ha commesso e/o perché lo stesso non costituisce illecito disciplinare e perché manca la prova al di là di ogni ragionevole dubbio sportivo.

In relazione alla violazione per associazione, il ricorrente riteneva che il Tribunale non ha fatto «buon governo» della norma di cui all'art. 9 CGS, e si soffermava, poi, sul discrimine tra illecito associativo *ex art. 9 CGS* e compartecipazione all'illecito costituito dalla natura dell'accordo criminoso e sul fatto che «non è possibile ritenere Ciccarone coinvolto in tutti gli episodi di cui ai capi d'incolpazione e, pertanto, un suo coinvolgimento nei singoli episodi andrebbe inquadrato nella fattispecie del concorso», anche perché non sussisterebbe «nessun grave indizio che possa fare ipotizzare un accordo permanente invece che un presunto accordo occasionale che si esaurisce con l'incontro di calcio interessato ai contatti interscambiati».

Quanto alle altre contestazioni, il tesserato Ciccarone sarebbe stato legittimato a scommettere e, pertanto, lo stesso non era tenuto a denunciare i fatti alla Procura federale. In ogni caso, la violazione del comma 5 doveva essere assorbita dal più grave illecito di cui al comma 2 dell'art. 6 CGS, con le intuibili conseguenze sotto il profilo sanzionatorio.

In ordine alla sanzione dell'ammenda il reclamante riteneva che, facendo parte del settore dilettantistico, la stessa non potesse essere applicata, atteso che, secondo l'art. 19, comma 6, CGS «le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non di cui all'art. 1 *bis* co. 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica, per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara le ammende sono anche applicabili ai tesserati della sfera dilettantistico-giovanile». Tale previsione non potrebbe che essere letta nel senso che le ammende non sono applicabili nei confronti di coloro che svolgono un'attività residuale per la società, a maggior ragione, se di ambito dilettantistico. La *ratio* sarebbe chiara: mancando il tesseramento ovvero qualsivoglia forma di immedesimazione organica all'interno della società, manca il rapporto sinallagmatico che unirebbe la società al soggetto, con la conseguenza che si può punire il soggetto con sanzioni personali (squalifica-inibizione), ma non con sanzioni di carattere pecuniario, con potenziali risvolti esterni all'ambito associativo.

Concludeva, quindi, il ricorrente istando, in via principale, per l'annullamento o la riforma della decisione impugnata e per il conseguente proscioglimento da tutte le contestazioni e chiedendo, in via subordinata, annullarsi o riformarsi la sanzione dell'ammenda e ridursi le sanzioni al minimo edittale.

La decisione della Corte federale d'appello

La CFA ha ritenuto che la decisione impugnata non meritasse le censure mosse negli appelli proposti dai sigg.ri Astarita e Ciccarone e che, pertanto, in *parte qua*, la stessa dovesse essere confermata, per effetto del rigetto delle relative impugnazioni. Infatti, le approfondite e capillari indagini, utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati ai suddetti appellanti. In tal ottica, l'attenta e dettagliata attività investigativa della giustizia ordinaria, integrata, rielaborata e valutata – dalla Procura federale – ai fini disciplinari che qui ci occupano, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti una mole consistente di elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell'ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, con riferimento ai sigg.ri Ciccarone ed Astarita, per quanto qui interessa, ad una conclusione di affermazione di responsabilità per gli addebiti agli stessi ascritti.

«In questo quadro di riferimento complessivo», proseguiva la CFA, «si inseriscono le condotte, oggetto di autonomo esame nel presente procedimento. Esame che, ritiene questa Corte, deve tradursi nell'affermazione di sussistenza degli illeciti (sussumibili nella previsione di cui agli artt. 6 e 7 CGS) consistenti nell'attentato all'integrità delle gare di cui trattasi e/o nella violazione del divieto di scommesse e della previsione in materia di obbligo di denuncia, oltre che, per alcuni di essi, nell'illecito associativo previsto e punito dalla disposizione di cui all'art. 9 CGS. Infatti, dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l'esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l'affermazione di responsabilità dei deferiti sopra indicati in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento per aver, in associazione o concorso con altri soggetti, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare di cui trattasi, di seguito, meglio indicate e/o per aver violato il divieto di scommesse e/o per aver violato le disposizioni federali in materia di obblighi di denuncia».

Premesso un esame del quadro normativo di riferimento in tema di illecito sportivo, anche associativo, divieto di scommesse e obbligo di denuncia, illustrato lo standard probatorio applicabile al procedimento, la CFA ha poi esaminato le singole posizioni dei deferiti, con riferimento alle diverse condotte agli stessi contestate in relazione alle varie gare oggetto d'indagine. Di seguito una sintesi delle conclusioni cui è giunta la Corte.

• Gara 1: Hinterreggio – Neapolis, disputata 7 settembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 2 – 0)

Dalle risultanze probatorie in atti emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio, del sig Ciccarone Antonio.

• Gara 2: Sorrento – Montalto, disputata il 12 ottobre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 0 – 0)

Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio, anche del sig. Ciccarone Antonio.

- Gara 3: Neapolis – Montalto, disputata il 26 ottobre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 4 – 0)

Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto qui interessa, anche del sig. Ciccarone.

- Gara 4: Puteolana – Scafatese, disputata il 26 ottobre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. H (risultato: 0 – 4)

Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio, emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento, nonché del suo risultato, da parte, per quanto interessa nel presente giudizio, anche del sig. Ciccarone Antonio.

Palesè la responsabilità di Ciccarone per illecito in ordine alla tentata alterazione di questa gara. Ciccarone Antonio, dunque, deve essere chiamato a rispondere *ex art. 7, commi 1 e 2, CGS*, con l'aggravante di cui al comma 6.

- Gara 5: Monopoli – Puteolana, disputata il 2 novembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. H (risultato: 4 – 0)

Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio d'appello, anche dei sigg.ri Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore. Schiacciante la responsabilità *ex art. 7, comma 1, CGS* di Ciccarone, con l'aggravante di cui al comma 6, mentre Astarita Salvatore è stato, per questo illecito, chiamato a rispondere per omessa denuncia *ex art. 7, comma 7, CGS*, violazione in ordine alla quale vi è ampio conforto probatorio. Ciccarone ed Astarita sono, altresì, responsabili della violazione del divieto di scommesse di cui all'art. 6, comma 2, CGS, e per non aver informato la Procura federale in ordine alla reciproca conoscenza dell'illecito.

- Gara 6: Montalto – Frattese, disputata il 2 novembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 2 – 4).

Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio, anche dei sigg.ri Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore: Ciccarone Antonio, *ex art. 7, commi 1 e 2, CGS*, con l'aggravante di cui al comma 6; Astarita Salvatore, *ex art. 7, comma 7, CGS*, per non aver denunciato la *combine* della quale era a conoscenza; Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore, *ex art. 6, commi 2 e 5, CGS*, per aver effettuato scommesse sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla reciproca conoscenza dell'illecito.

- Gara 7: Due Torri – Neapolis, disputata il 2 novembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 1 – 0).

Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio, emerge come la suddetta partita sia stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio, anche dei sigg.ri Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore. Trova, poi, conferma, per Astarita Salvatore e Ciccarone Antonio, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 5, CGS, per aver effettuato scommesse sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla reciproca conoscenza dell'anzidetta violazione.

- Gara 8: Neapolis – Akragas, disputata il 9 novembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 2 – 2).

Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio emerge che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio, anche del sig. Astarita Salvatore, che, dunque, deve rispondere *ex art. 7, commi 1 e 2, CGS*, con l'aggravante di cui al comma 6; Ciccarone Antonio, invece, *ex art. 7, comma 7, CGS* per omessa denuncia.

• Gara 9: Neapolis – Sorrento, disputata 23 novembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. I (risultato: 3 – 0).

Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio, risulta che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio, anche dei sigg.ri Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore. Responsabilità: *ex art. 7, commi 1 e 2, CGS*, con l'aggravante di cui al comma 6, in continuazione, dei sigg.ri Ciccarone e Astarita; Ciccarone Antonio è, inoltre, responsabile della violazione di cui all'art. 6, comma 2, CGS, per aver scommesso sulla gara in violazione della specifica norma.

• Gara 11: F. Andria – Puteolana, disputata il 30 novembre 2014 - valida per il campionato nazionale Serie D, Gir. H (risultato: 7 – 2).

Dalle emergenze probatorie acquisite al giudizio, si ricava che la suddetta partita è stata oggetto di un accordo volto all'alterazione del suo svolgimento e del suo risultato da parte, per quanto interessa nel presente giudizio, anche dei sigg.ri Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore. Ciccarone Antonio è responsabile *ex art. 7, commi 1 e 2, CGS*, con l'aggravante di cui al comma 6; Astarita Salvatore, *ex art. 7, comma 7, CGS* per omessa denuncia dell'illecito; Ciccarone e Astarita sono, poi, entrambi responsabili della violazione *ex art. 6, commi 2 e 5, CGS*, per aver effettuato scommesse sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla reciproca conoscenza dell'illecito.

Riepilogati i fatti come in atti riversati ed evidenziati i frammenti probatori di rilievo in relazione all'effettiva alterazione di ciascuna gara, questa Corte riteneva, come detto, che la decisione di *prime cure* meritasse, anzitutto, piena conferma con riferimento alla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 9 CGS. Richiamato il quadro di riferimento normativo in materia, alla luce dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di settore, la Corte ha ritenuto, infatti, provata l'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura federale. Il complessivo materiale probatorio in atti riversato è stato, a tal fine, considerato idoneo a supportare un sereno giudizio di conferma della responsabilità attribuita, per quanto qui rileva, *ex art. 9 CGS*, ai sigg.ri Ciccarone e Astarita.

Ha ritenuto sussistenti, in definitiva, la Corte, una serie di elementi, tanto materiali, quanto soggettivi, causalmente orientati ad una sistematica, organizzata, alterazione di partite, sia per assicurare vantaggi in classifica (segnatamente, alla società Neapolis, ma non solo), sia al fine di scommessa. Ciascun associato svolgeva, nei fatti, un ruolo ben determinato, funzionale al perseguimento dello scopo associativo, che era, come detto, quello di assicurare vantaggi in classifica a determinate squadre e/o la vittoria di singole gare da parte delle stesse, nonché quello di realizzare profitti lucrando sulle scommesse in relazione alle gare dall'esito combinato, nell'ambito di un progetto di massima volto alla realizzazione di una serie indeterminata di illeciti per gli anzidetti fini.

Corposo l'intreccio costante tra gli associati e, in particolare, tra alcuni di essi, volto a rinvenire, condividere, utilizzare, assicurare informazioni in ordine alla possibilità di alterazione delle gare ed alle strade per pervenirvi. Il linguaggio criptico, ma inequivoco, alla luce del susseguirsi delle conversazioni telefoniche e degli incontri provati dalla corposa documentazione in atti, non ha lasciato spazio ad alternative ricostruzioni in ordine alla pluralità di contatti tra gli associati di cui trattasi.

Peraltro, ribadiva, questa Corte, che «né la lettera, né lo spirito della disposizione di cui all'art. 9 CGS predica la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri. Diversa si rivela, all'evidenza, la figura di recente coniata nei suoi profili costitutivi soggettivi, giacché la radice della fattispecie illecita giace nella convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione di ciascuno degli associati ad ogni dispiegamento di condotte. Ciò che al legislatore federale premeva era, piuttosto, l'individuazione di un modello sinergico di violazione di norme, integrato attraverso singoli contributi di persone che, indipendentemente dalla diretta e reciproca conoscenza tra ciascuna di esse, con le altre condividesse il risultato vantaggioso consistente nel prodotto dell'attività associativa, capace di soddisfare pro quota gli interessi individuali. La comunanza di scopi e la solidità ed articolazione

dell'assetto costituiscono, nel disegno della normativa federale, gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011)».

In secondo luogo, si osservava come non potessero essere condivise le argomentazioni difensive svolte nei ricorsi dei sigg.ri Astarita e Ciccarone, in ordine al fatto che gli stessi sarebbero stati legittimati a scommettere e che, dunque, non sussisterebbe la violazione della disposizione di cui all'art. 6, comma 2, CGS ed in ordine al fatto che non potrebbe trovare applicazione, nei loro confronti, neppure il comma 5, il quale presuppone il comportamento sanzionato dal comma 2, con la conseguenza che essendo lecito il comportamento dei predetti appellanti, gli stessi non erano tenuti a denunciare i fatti alla Procura federale.

Orbene, la Corte ha ritenuto privo di pregio l'assunto. «In disparte ogni ulteriore considerazione in ordine alla effettiva portata del divieto di scommesse di cui all'art. 6, e volendo, qui, riferirci alla lettura operata dai predetti appellanti, la stessa appare già di per sé errata. Recita la norma di cui al comma 2 dell'art. 6 CGS: "Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile [...] è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre". Orbene, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti di cui trattasi, il campionato nazionale dilettanti (serie D) è una unica competizione sportiva, seppur articolata in più gironi. Le squadre sulle quali sono state accertate le scommesse effettuate dai sigg.ri Astarita e Ciccarone militavano nello stesso campionato di quella alla quale prendevano parte Akragas e Neapolis.

Del resto, come noto, il campionato di serie D, gestito dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal suo Dipartimento Interregionale, è ripartito in 9 gironi organizzati sulla base di criteri geografici. Per le situazioni di parità in classifica, a partire dalla stagione sportiva 2011/12, viene utilizzato il criterio della classifica avulsa, mentre in caso di parità al primo posto è previsto lo spareggio, da disputarsi, ex art. 51 NOIF, in gara unica e campo neutro. Se tre o più squadre chiudono la stagione regolare in prima posizione, i risultati degli scontri diretti determinano quali sosterranno l'incontro.

La prima squadra di ogni gruppo è promossa in Lega Pro e accede allo Scudetto Serie D per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia della Lega Nazionale Dilettanti. Le squadre giunte dal secondo al quinto posto partecipano invece ai play-off, i cui vincitori affrontano le finaliste ed una semifinalista della coppa Italia serie D. In tal modo, viene stilata una graduatoria delle eventuali candidate a subentrare in Lega Pro, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato.

Con riferimento allo scudetto di serie D, le nove squadre vengono divise in tre gironi da tre formazioni ciascuno, giocando due incontri, di cui uno in casa e l'altro in trasferta. Le tre vincenti dei gironi e la migliore seconda partecipano alle semifinali, con gare di andata e ritorno.

Quanto ai play-off, ogni turno viene disputato in gara unica. La seconda e la terza classificata sono ammesse, rispettivamente, alla finale ed alla semifinale, mentre la quarta e la quinta si affrontano nel turno preliminare. In ogni partita la squadra con il miglior piazzamento nella stagione regolare gode del fattore campo e prevale in caso di parità al termine dei supplementari, non essendo previsti i rigori.

Per ogni girone sono previste 4 retrocessioni nel campionato di Eccellenza: le ultime due direttamente, le altre attraverso i play-out tra le squadre classificate dal 13° al 16° posto (dal 14° al 17° per i gironi a 19 squadre e dal 15° al 18° per i gironi a 20 squadre) se il distacco in classifica è inferiore agli 8 punti.

A parte, come detto, la unicità concettuale del campionato nazionale dilettanti serie D, seppur diviso in gironi, è, dunque, evidente che è ben possibile che una squadra che milita in un girone incontri, per una o più delle ragioni indicate, una squadra che milita in un diverso girone. Una competizione, un solo campionato: pertanto, i predetti appellanti hanno, in ogni caso, violato la disposizione di cui al sopra ricordato art. 6, comma 2, CGS.

Per l'effetto, sussistendo la violazione della norma di cui all'art. 6, comma 2, CGS, i predetti appellanti Astarita e Ciccarone sono stati correttamente chiamati a rispondere anche della violazione della disposizione di cui al successivo comma 5, non avendo assolto all'obbligo reciproco di informare, senza indugio, la Procura federale.

Del pari infondato l'assunto difensivo di cui agli appelli dei sigg.ri Astarita e Ciccarone secondo cui la violazione della disposizione dettata dal comma 5 dell'art. 6 CGS dovrebbe essere

considerata assorbita dal più grave illecito di cui al comma 2, con le intuibili conseguenze sotto il profilo sanzionatorio. Si tratta, all'evidenza, di fattispecie e violazioni diverse ed autonome. La prima vieta la condotta volta ad effettuare scommesse al di fuori del consentito perimetro normativo; la seconda punisce la condotta di chi, essendo a conoscenza in qualunque modo che altri stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma 2, non ne informa, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

Astarita e Ciccarone, dunque, sotto tale profilo, hanno violato entrambe le disposizioni e devono essere sanzionati per entrambe le predette violazioni, come detto, diverse, distinte ed autonome».

Con specifico riferimento alle condotte attribuite al sig. **Salvatore Astarita** la CFA ha ritenuto corretta la decisione di *prime cure* sulla base degli elementi oggetto di espresso richiamo, così come di seguito riassunto.

«Le deduzioni difensive dell'appellante non possono in alcun modo trovare accoglimento. Schiacciante, come detto, il quadro probatorio volto a dimostrare tanto la partecipazione di Astarita all'associazione ex art. 9 CGS di cui trattasi, quanto il suo apporto in relazione all'alterazione delle singole gare di cui sopra si è detto. Fondamentale, poi, la sua opera volta ad effettuare le scommesse, per conto suo e dei sodali e, segnatamente, di Ciccarone, sulle gare oggetto di *combine*.

I frammenti probatori evidenziati in sede di esame delle singole gare rendono ampio conforto in relazione al convincimento della sussistenza delle violazioni contestate al giocatore Astarita e, in particolare:

> Gara 5: Monopoli-Puteolana del 2.11.2014 (4-0)

-violazione dell'art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara; -violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, Akragas, Monopoli e Puteolana erano tutte partecipanti al campionato nazionale dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che Ciccarone aveva scommesso sulla gara.

> Gara 6: Montalto-Fratte del 2.11.2014 (2-4)

-violazione dell'art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara;

-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, Akragas, Monopoli e Puteolana erano tutte partecipanti al campionato nazionale dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che Ciccarone aveva scommesso sulla gara;

> Gara 7: Due Torri-Neapolis del 2.11.2014 (1-0)

-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, Akragas, Monopoli e Puteolana erano tutte partecipanti al campionato nazionale dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che Ciccarone aveva scommesso sulla gara;

> Gara 8: Neapolis – Akragas del 9.11.2014 (2-2)

-violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, in modo da favorire la squadra ospitante così da assicurare alla stessa un vantaggio in classifica; in particolare, per aver lo stesso compiuto, dopo appena 30 minuti di gioco, un fallo di mano, tanto plateale, quanto volontario, che ne ha comportato l'espulsione dal campo ed ha consentito, per l'effetto, alla Neapolis di giocare in superiorità numerica gran parte della gara. Con

l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione dello svolgimento della gara; nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare.

> Gara 9: Neapolis – Sorrento del 23.11.2014 (3-0)

-violazione dell'art. 9 CGS, dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS, in continuazione, dell'effettiva alterazione dello svolgimento della gara.

> Gara 11: F. Andria – Puteolana del 30.11.2014 (7-2)

-violazione dell'art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara;

-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, Akragas, Monopoli e Puteolana erano tutte partecipanti al campionato nazionale dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che Ciccarone aveva scommesso sulla gara.

Quanto alla posizione del sig. **Antonio Ciccarone** (soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art.1 *bis*, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della società Neapolis srl), gli elementi già sopra richiamati, anche con riferimento alle singole specifiche gare oggetto di attività alterativa, danno piena dimostrazione delle responsabilità in ordine alle condotte allo stesso ascritte dal TFN.

Schiacciante, anche in questo caso, il quadro probatorio volto a dimostrare tanto la partecipazione di Ciccarone all'associazione di cui trattasi, quanto le sue iniziative volte all'alterazione delle varie gare di cui si è detto. Le risultanze dell'intenso, continuo, incessante intreccio telefonico dallo stesso tessuto con i vari altri protagonisti delle varie vicende alterative, i vari elementi di riscontro, la conferma proveniente dalle dichiarazioni dei due calciatori Marzocchi e Izzo, disegnano un quadro probatorio inequivoco. Fondamentale, anzi, spesso decisivo, il suo contributo alla "causa" alterativa, per fini di scommessa e/o di realizzazione di un vantaggio in classifica per il Neapolis. Ciccarone rappresenta il motore dell'associazione *ex art. 9 CGS*, l'ideatore o il tramite di quasi tutte le alterazioni già sopra illustrate. Effettua spesso scommesse in violazione delle disposizioni federali.

Anche per il sig. Antonio Ciccarone il Collegio ritiene, dunque, corretta la decisione di *prime cure*. Le emergenze probatorie in sintesi evidenziate forniscono ampio conforto in relazione alla sussistenza delle violazioni accertate e dichiarate dal TFN in capo al sig. Ciccarone, che si è reso, dunque, responsabile, oltre che della partecipazione all'associazione già più volte raffigurata, anche delle specifiche violazioni a lui ascritte in relazione alle seguenti gare:

> Gara 1: Hinterreggio-Neapolis del 7.9.2014 (2-0)

-violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, in associazione (art. 9 CGS);

-violazione dell'art. 7, comma 1 e 2 CGS, per aver posto in essere mediante atti diretti, ad alterare lo svolgimento della gara, con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6, in continuazione.

> Gara 2: Sorrento-Montalto del 12.10.2014 (0-0)

-violazione dell'art.1 *bis*, comma 1, in associazione (art. 9 CGS) e violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere mediante atti diretti, ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6, in continuazione;

-violazione dell'art. 6, comma 2, CGS per aver scommesso sulla gara.

> Gara 3: Neapolis-Montalto del 26.10.2014 (4-0)

-violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, in continuazione.

> Gara 4: Puteolana-Scafatese del 26.10.2014 (0-4)

-violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, in continuazione.

> Gara 5: Monopoli - Puteolana del 2.11.2014 (4-0)

-violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, in continuazione;
-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5 CGS, per aver scommesso sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla conoscenza dell'analoga condotta posta in essere dal calciatore Astarita.

> Gara 6: Montalto - Frattese- del 2.11.2014 (2-4)

-violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, in continuazione;
-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS, per aver scommesso sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla conoscenza della medesima condotta illecita posta in essere da altri.

> Gara 7: Due Torri-Neapolis del 2.11.2014 (1-0)

-violazione dell'art.1 *bis*, comma 1, CGS in associazione (art. 9 CGS);
-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS, per aver scommesso sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla conoscenza della medesima condotta illecita posta in essere da altri.

> Gara 8: Neapolis - Akragas del 9.11.2014 (2-2)

-violazione dell'art. 7, comma 7, CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l'illecito sportivo relativo alla gara.

> Gara 9: Neapolis-Sorrento del 23.11.2014 (3-0)

-violazione dell'art.1 *bis*, comma 1, CGS in associazione (art. 9 CGS);
-violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, in continuazione;
-violazione dell'art. 6, comma 2, CGS per aver scommesso sulla gara.

> Gara 11: F. Andria – Puteolana del 30.11.2014 (7-2)

-violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, in continuazione;
-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS per aver scommesso sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla conoscenza della medesima condotta illecita posta in essere da altri».

Quanto al profilo sanzionatorio, ha premesso, questa Corte, «in ordine alla contestata (cfr. appelli Astarita e Ciccarone) applicazione della sanzione dell'ammenda a coloro che appartengono al settore dilettantistico, la lettura errata dell'art. 19, comma 6, CGS, secondo cui “le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non di cui all'art.1 *bis*, comma 5, CGS nonché ai tesserati della sfera professionistica, per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara le ammende sono anche applicabili ai tesserati della sfera dilettantistico-giovanile”.

Secondo i predetti appellanti il TFN avrebbe errato ad applicare la sanzione dell'ammenda in aggiunta a quella della squalifica, poiché la sanzione pecuniaria non sarebbe applicabile al calciatore dilettante. Ritiene questa Corte che anche siffatto assunto difensivo poggi su una errata costruzione interpretativa della normativa in materia.

Ad elidere ogni dubbio viene, anzitutto, in supporto la stessa chiara lettera delle norme di cui agli artt. 6 e 7 CGS. “La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2”, recita il comma 3 dell'art. 6, CGS, “comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00”. Ed anche il successivo comma 6, in relazione alla violazione di cui al comma 5, prevede l'applicazione a tutti i soggetti dell'ordinamento federale, a prescindere dalla loro appartenenza al settore professionistico od a quello dilettantistico, della sanzione dell'ammenda: “Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1 *bis*, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00”.

Nello stesso senso, con riferimento all'illecito, il comma 5 dell'art. 7 CGS, così dispone: “I soggetti di cui all'art. 1 *bis*, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00”. E, con riferimento all'omessa denuncia prevista e disciplinata dal comma 7, il successivo comma 8 recita: “Il mancato adempimento dell'obbligo di

cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all'art. 1 *bis*, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00".

Pertanto, come è agevole osservare, entrambe le disposizioni che regolano specificamente le fattispecie dell'illecito e del divieto di scommesse, prevedono pacificamente l'applicazione anche della sanzione dell'ammenda, indicandone, per di più, il minimo edittale. Disposizioni speciali che, dunque, in ogni caso prevalgono sulla regola generale dettata dall'art. 19, comma 6, CGS ("Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica"), che, del resto, richiama, in particolare, le ipotesi di violazione previste nelle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Pertanto, a nulla vale l'argomentazione difensiva secondo cui il Tribunale di *prime cure* avrebbe escluso l'applicazione dell'ammenda per altri incolpati appartenenti al settore dilettantistico. Per quanto qui in rilievo, infatti, l'applicazione della sanzione dell'ammenda nel caso di specie è legittima e corretta e, dunque, per le posizioni qui in esame, la decisione impugnata non può essere riformata, neppure sotto siffatto profilo.

Ciò premesso, per quanto qui interessa, le pene disciplinari inflitte dal Tribunale federale ai sigg.ri Salvatore Astarita, Antonio Ciccarone, (...) appaiono congruamente determinate in relazione alla gravità dei fatti agli stessi predetti incolpati ascritti e delle riconosciute aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, CGS».

In conclusione, pertanto, la Corte Federale d'Appello, respingeva i ricorsi dei sigg.ri Astarita e Ciccarone.

La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI

Avverso la predetta decisione della Corte Federale d'Appello FIGC – Sezioni Unite – pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile 2016, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale il sig. Astarita è stato sanzionato in continuazione con la squalifica di 3 anni per l'associazione *ex art. 9* CGS, oltre, sempre in continuazione, alla squalifica di ulteriori anni 3 per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad €60.000,00 e il sig. Ciccarone è stato sanzionato in continuazione con la inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della FIGC per anni 5 (cinque), oltre, sempre in continuazione, la inibizione di ulteriori anni 5 e mesi 6 per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad € 85.000,00, hanno proposto reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI sia Antonio Ciccarone, sia Salvatore Astarita.

Così premette il Collegio:

«Il giudizio di primo grado si è concluso con l'irrogazione, per quanto qui rileva, delle seguenti sanzioni:

- ASTARITA Salvatore: in continuazione, squalifica di anni 3 per l'associazione *ex art. 9* CGS in continuazione oltre, sempre in continuazione, a squalifica di ulteriori anni 3 per le altre accertate violazioni, e ammenda di €60.000,00;

- CICCARONE Antonio: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della FIGC per anni 5, oltre, sempre in continuazione, a inibizione di ulteriori anni 5 e mesi 6 per le altre accertate violazioni, e ammenda di €85.000,00.

Avverso tale decisione i Signori Astarita e Ciccarone hanno proposto reclamo alla Corte Federale d'Appello, la quale sulla base di un'ampia e circostanziata motivazione e ad un puntuale esame del complesso materiale probatorio acquisito al procedimento, con decisione pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile 2016, ha rigettato i ricorsi dei Signori Astarita e Ciccarone.

Detta decisione della Corte Federale d'Appello è stata impugnata dinanzi a questo Collegio di Garanzia, con distinti ricorsi, sia dal sig. Astarita che dal sig. Ciccarone.

In particolare, il sig. Astarita, con ricorso depositato in data 16.5.2016, ha chiesto al Collegio di Garanzia di accogliere le seguenti conclusioni:

“ - ritenuta la illegittimità, ai sensi dell'art. 54 comma 1 CGS-C.O.N.I., della decisione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. – Sezioni Unite, il cui dispositivo è stato pubblicato sul C.U. n. 86/CFA del 07 marzo 2016 e le motivazioni pubblicate sul C.U. n. 105/CFA del 15 aprile 2016 - con la quale, è stato rigettato il ricorso e per l'effetto è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, pubblicata sul Comunicato Ufficiale N°

48/TFN del 01/02/16, con la quale Astarita Salvatore, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD Akragas Città dei Templi (serie D) è stato sanzionato in continuazione con la squalifica di anni 3 per l'associazione *ex art. 9 CGS* in continuazione oltre, sempre in continuazione, a squalifica di ulteriori anni 3 per le altre accertate violazioni, e ammenda di € 60.000,00 – disporne, per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 62 CGS-CONI l'annullamento senza rinvio ovvero con rinvio unitamente a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti”.

A sostegno del ricorso il sig. Astarita ha dedotto i seguenti nove motivi:

1) Violazione degli artt. 34 e 34 *bis* CGS FIGC e degli artt. 37 e 38 CGS CONI – Estinzione dell'azione disciplinare.

2) Violazione dell'art. 30 Statuto F.I.G.C. in riferimento agli artt. 34 e 34 *bis* CGS FIGC e degli artt. 37 e 38 CGS CONI – Nullità della decisione di secondo grado – Estinzione dell'azione disciplinare.

3) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 CGS (Associazione).

4) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1, 2 e 6 CGS (Illecito sportivo).

5) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 7 CGS (Omessa denuncia di illecito sportivo).

6) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 CGS (Divieto di scommesse).

7) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 5 CGS (Obbligo di denuncia di scommesse) anche in riferimento all'art. 6 comma 2 CGS (Divieto di scommesse) e dell'art. 81 C.P.

8) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 1 CGS dell'art. 6 commi 2, 3, 5 e 6 CGS nonché dell'art. 7 commi 1, 2, 6, 7 e 8 del CGS in riferimento all'art. 19 commi 1 lett. F), H) e 6 CGS.

9) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 1 CGS dell'art. 6 commi 2, 3, 5 e 6 CGS nonché dell'art. 7 commi 1, 2, 6, 7 e 8 del CGS in riferimento all'art. 19 commi 1 lett. C), F), H) e comma 3 CGS ed art. 81 c.p.

Il sig. Ciccarone, con ricorso depositato pure in data 16.5.2016, ha chiesto al Collegio di Garanzia di accogliere le seguenti conclusioni:

- ritenuta la illegittimità, ai sensi dell'art. 54 comma 1 CGS-C.O.N.I., della decisione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. – Sezioni Unite, il cui dispositivo è stato pubblicato sul C.U. n. 86/CFA del 07 marzo 2016 e le motivazioni pubblicate sul C.U. n. 105/CFA del 15 aprile 2016 - con la quale, è stato rigettato il ricorso e per l'effetto è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, pubblicata sul Comunicato Ufficiale N° 48/TFN del 01/02/16, con la quale Ciccarone Antonio, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Neapolisi srl, è stato sanzionato “in continuazione con la inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della FIGC per anni 5, oltre, sempre in continuazione, a inibizione di ulteriori anni 5 e mesi 6 per le altre accertate violazioni, e ammenda di € 85.000,00 – disporne, per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 62 CGS-CONI l'annullamento senza rinvio ovvero con rinvio unitamente a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti ...

A sostegno del ricorso il sig. Ciccarone ha dedotto i seguenti undici motivi (per errore materiale l'11° motivo è stato numerato, una seconda volta, con il n. 10):

1) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 30 Statuto Federale – art. 1 *bis* commi 1 e 5 CGS.

2) Violazione degli artt. 1 e 30 Statuto Federale, dell'art. 19 commi 1 lett. C), H) e comma 3 CGS – dell'art. 1 *bis* commi 1 e 5 CGS.

3) Violazione degli artt. 34 e 34 *bis* CGS FIGC e degli artt. 37 e 38 CGS CONI – Estinzione dell'azione disciplinare.

4) Violazione dell'art. 30 Statuto F.I.G.C. in riferimento agli artt. 34 e 34 *bis* CGS FIGC e degli artt. 37 e 38 CGS CONI – Nullità della decisione di secondo grado – Estinzione dell'azione disciplinare.

5) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 CGS (Associazione).

6) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1, 2 e 6 CGS (Illecito sportivo).

7) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 7 CGS (Omessa denuncia di illecito sportivo).

8) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 2 CGS (Divieto di scommesse).

9) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 5 CGS (Obbligo di denuncia di scommesse) anche in riferimento all’art. 6 comma 2 CGS (Divieto di scommesse) e dell’art. 81 C.P.

10) Omessa e/o insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 1 CGS dell’art. 6 commi 2, 3, 5 e 6 CGS nonché dell’art. 7 commi 1, 2, 6, 7 e 8 del CGS in riferimento all’art. 19 commi 1 lett. F) ed H) e 6 CGS.

11) ¹⁾ Omessa e/o insufficiente motivazione – violazione a falsa applicazione dell’art. 9 comma 1 CGS dell’art. 6, commi 2, 3, 5 e 6 CGS nonché dell’art. 7 commi 1, 2, 6, 7, 8 del CGS in riferimento

¹⁾ Erroneamente numerato nel ricorso con il n. 10 all’art. 19 commi 1 lett. C, H, e comma 3 CGS ed art. 81 C.P. (per un evidente refuso, nel ricorso del sig. Ciccarone il motivo n. 11 è stato numerato ripetendo il n. 10).

La F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio si è distintamente costituita in entrambi i ricorsi, contestando le tesi e le censure formulate dai sigg. Astarita e Ciccarone; e chiedendo, per entrambi, che i ricorsi siano dichiarati in parte inammissibili e comunque siano respinti perché infondati nel merito».

Il Collegio di Garanzia passa, poi, all’esame dei singoli motivi di ricorso.

Con i primi due motivi di ricorso del sig. Astarita ed i nn. 3 e 4 formulati dal ricorrente sig. Ciccarone si denuncia violazione degli artt. 34 e 34 *bis* CGS, considerato che la Corte federale ha rigettato il gravame con dispositivo pubblicato sul C.U. n. 086/CFA del 7.3.2016, sebbene le motivazioni siano state rese note solo il successivo 15.4.2016, con il C.U. n. 105/CFA, deducendo, quindi, l’estinzione del procedimento disciplinare di secondo grado perché conclusosi tardivamente, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa vigente.

Il Collegio evidenzia come «per l’individuazione del termine per la conclusione dell’azione disciplinare, l’ordinamento federale dà rilievo al momento in cui la decisione conclusiva del procedimento disciplinare o del giudizio di secondo grado è adottata, fermo restando che solo dopo la pubblicazione della pronuncia decorrono i termini per la sua possibile impugnazione.

Ne consegue che “Per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciata – in conformità alle disposizioni sopra indicate - è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E di tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione” (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 22 marzo 2016, n. 13).

Rilevato che nel caso in esame il dispositivo è stato pubblicato il 7.3.2016 e che il reclamo era stato presentato da entrambi i ricorrenti sigg. Astarita e Ciccarone in data 8.2.2016 se ne desume che la decisione è intervenuta entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data del reclamo dell’8.2.2016, come prescritto dalle citate disposizioni. Ne consegue che entrambi i motivi qui esaminati (per entrambi i ricorrenti) sono infondati».

Il Collegio di Garanzia esamina, poi, congiuntamente il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo del ricorrente sig. Astarita, nonché il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo del sig. Ciccarone, osservando, anzitutto, come «per unanime giurisprudenza, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere

tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 4/2016; Cass., n. 13054/2014; n. 42/2009; Cass., n. 21412/2006 per tutte).

Ciò premesso, il Collegio ricorda che il primo comma dell'art. 54 CGS dispone che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport "è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti".

La disposizione riprende (parzialmente anche sotto il profilo lessicale) quanto disposto dall'art. 360 c.p.c., in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende continuare a uniformarsi.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, con specifico riferimento al vizio motivazionale, che ciò che rileva è solo l'omesso esame circa un fatto (punto nell'art. 54 CGS) decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè la pretermissione di quei dati materiali, già acquisiti e dibattuti nel processo, aventi portata idonea a determinare direttamente un diverso esito del giudizio.

Pertanto, i limiti di censura del sindacato motivazionale in sede di giudizio di legittimità sono estremamente ridotti, al punto che l'omesso esame di atti istruttori non integra di per sé il vizio di cui al n. 5, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., n. 19881/2014, n. 8053/2014, n. 11025/2014; Cass., Sez. Un., n. 14477/2015).

Ne ricava, il Collegio, che «le censure avanzate dal ricorrente sig. Astarita con il terzo, quarto e quinto motivo e dal ricorrente sig. Ciccarone con il quinto, sesto e settimo motivo vanno dichiarate inammissibili, risolvendosi tutte nel contrapporre una possibile soluzione (o possibile interpretazione dei fatti) diversa da quella adottata nella decisione impugnata». Giudica, poi, in parte inammissibili e in parte infondati «il sesto motivo del ricorso proposto dal sig. Astarita e, conformemente, l'ottavo motivo proposto dal sig. Ciccarone», mentre restano «assorbiti il settimo motivo del ricorso proposto dal sig. Astarita e il nono motivo proposto dal sig. Ciccarone».

«L'ottavo motivo del ricorso proposto dal sig. Astarita e, conformemente, il decimo motivo del ricorso proposto dal sig. Ciccarone», prosegue il Collegio, sono infondati.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso del sig. Ciccarone (asserito difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva) sono giudicati, rispettivamente, inammissibile e infondato.

Disattese tutte le ragioni di reclamo sopra in sintesi ricordate il Collegio di Garanzia ha ritenuto, invece, fondati i motivi di cui al nono motivo del sig. Astarita ed all'undicesimo (erroneamente numerato con il n. 10, per una seconda volta) del sig. Ciccarone.

«Con il nono motivo», si legge testualmente nella decisione del Collegio di Garanzia, «il ricorrente sig. Astarita censura la omessa e/o insufficiente motivazione della decisione impugnata, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, CGS, dell'art. 6, commi 2, 3, 5 e 6, CGS, dell'art. 7, commi 1, 2, 6, 7 e 8, CGS in riferimento all'art. 19, commi 1, lett. c), f), h), e comma 3, CGS e all'art. 81 c.p., deducendo l'erronea quantificazione della sanzione e la errata applicazione dell'istituto della continuazione.

In particolare, la Corte Federale, nel confermare la decisione di primo grado, avrebbe applicato una squalifica esorbitante rispetto a quanto disposto dall'art. 19 CGS e avrebbe poi omesso qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri adottati per l'aumento della sanzione in virtù del principio di continuazione.

Analoghe censure sono state sollevate dal ricorrente sig. Ciccarone con il suo undicesimo motivo (per un rifiuto, indicato nel ricorso una seconda volta con il n. 10). Il ricorrente sig. Ciccarone, in particolare, ha lamentato che – in violazione delle disposizioni sopra riportate e dei principi stabiliti dall'art. 81c.p. – gli sia stata irrogata la esorbitante sanzione di anni 15 e mesi 6, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., oltre a una ammenda pari a € 135.000,00.

I motivi ora in esame, per entrambi i ricorrenti, si fondano tutti sostanzialmente su una asserita grave violazione compiuta dalla Corte Federale nell'applicazione delle regole in materia di continuazione; violazione che avrebbe portato alla irrogazione di sanzioni notevolmente superiori a quelle consentite.

Come noto, il reato continuato è previsto dal secondo comma dell'articolo 81 c.p., ai sensi del quale "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge" è soggetto alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino al triplo (come stabilito dall'art. 81, primo comma, c.p.).

Con parole semplici, la *ratio* del cosiddetto cumulo giuridico risiede nel fatto che chi commette più reati con uno scopo unico dimostra minore inclinazione criminale di colui che realizza più reati con più scopi diversi.

Per l'applicazione dell'istituto della continuazione, ispirato al principio del *favor rei*, devono sussistere i seguenti elementi costitutivi: 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un unico disegno criminoso.

L'ultimo requisito citato consente di distinguere l'ipotesi del concorso materiale da quella del reato continuato. Infatti, in difetto di uno scopo unitario, il concorso materiale impone di applicare il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata; se, invece, gli stessi reati sono commessi sulla base di un disegno complessivo e unitario, trova applicazione la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo.

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, l'accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni e/o omissioni, tali da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose, in quanto avente ad oggetto la valutazione dell'atteggiamento intellettuale del soggetto agente desumibile da indizi rivelatori tratti dalle condotte realizzate, è compito specifico del giudice del merito il cui apprezzamento, qualora correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. Pen., Sez. I, 27/11/1996, n. 6248; Cass. Pen., sez. I, 12/03/2015, n. 24873; per Cass. Pen., Sez. VI, n. 35805 del 24/05/2007, Allegra, Rv. 237643 e Sez. 5, n. 1863/99 del 26/11/1998, Esposito, Rv. 212519, dove si precisa che l'identità del disegno criminoso deve essere negata, qualora, malgrado la contiguità spaziotemporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno di essi).

Una volta accertato il vincolo della continuazione tra le diverse condotte, ai fini della concreta determinazione della pena complessiva, il giudice del merito è tenuto a valutare i singoli reati (nel caso in esame, le singole violazioni) autonomamente e ad individuare, tra essi, quello più grave, facendo riferimento alla pena comminata in astratto, sulla base del genere e dell'entità, considerando il delitto sempre più grave della contravvenzione ancorché quest'ultima possa essere punita con una pena edittale maggiore di quella prevista per il delitto.

Individuata la violazione più grave, il giudice deve tener conto delle singole circostanze in cui il reato si è manifestato e quindi, salvo che specifiche disposizioni lo escludano, è tenuto ad effettuare il doveroso giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti con quelle aggravanti avendo cura, in caso di prevalenza delle prime, di calcolare nel minimo l'effetto di riduzione e, in caso di prevalenza delle aggravanti, di calcolare nel massimo l'aumento (Cass., Sez. Unite, 13/6/2013, n. 25939; Cass., Sez. Unite, 27/11/2008, n. 3286).

Effettuate le esposte operazioni, i reati satelliti perdono autonomia sanzionatoria e il relativo trattamento confluisce nella pena unitaria ancorché il giudice sia tenuto a calcolare, secondo la più rigorosa giurisprudenza, l'aumento di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satellite anziché unitariamente (Cass. Pen., sez. V, 18/02/2015, n. 16015).

Delineati i presupposti applicativi e le modalità di determinazione della sanzione nel reato continuato, il Collegio osserva che correttamente i ricorrenti lamentano la violazione del primo periodo del terzo comma dell'art. 19 CGS, in virtù del quale "La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni".

Attraverso modalità non dissimili da quelle previste dai nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 78 c.p., la citata disposizione introduce, per la sanzione della squalifica, il limite massimo di 5 anni disponendo espressamente, nel successivo periodo, che, qualora "gli Organi della giustizia sportiva ... applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o

categoria della FIGC”.

Dal chiarissimo tenore letterale della norma emerge che, sia in caso di unicità di condotta illecita che, per quanto osservato, di continuazione da sanzionare con la squalifica, la sanzione complessiva non può in nessun caso superare i cinque anni, tanto è vero che nelle ipotesi di particolare gravità – fermo restando il limite massimo anzidetto - alla misura massima edittale può semmai accompagnarsi soltanto l’applicazione della prevista sanzione accessoria.

Anche valorizzando la *ratio* dell’art. 78 c.p., cui appare ispirata la disposizione in esame, ben potrebbe sostenersi in termini generali che l’esposta conclusione resti valida anche in caso di cumulo materiale di violazioni e di concorso di illeciti concorrenti con altro continuato.

Tanto premesso, nella odierna fattispecie la Corte Federale, pur seguendo l’impostazione fornita dal Tribunale Federale Nazionale nel provvedimento all’epoca reclamato e riconoscendo il vincolo della continuazione tra gli illeciti oggetto della decisione passata in giudicato del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 17 del 20 agosto 2015 (già sanzionati, per il sig. Astarita, con la squalifica per anni 2 e mesi tre, oltre che con l’ammenda di euro 25.000), e quelli oggetto del presente giudizio, nell’applicare, in relazione a questi ultimi, “la squalifica di anni 3 per l’associazione *ex art.* 9 CGS e, sempre in continuazione, la squalifica di ulteriori anni 3 per le altre accertate violazioni, e ammenda di euro 60.000”, ha determinato complessivamente la sanzione della squalifica in anni 8 e mesi 3 (e l’ammenda in di 85.000 euro) in evidente violazione del citato primo periodo del terzo comma dell’art. 19 CGS, sia con riferimento ai fatti esaminati nel giudizio (n. 2 illeciti sportivi, n. 1 associazione, n. 4 omesse denunce di illecito, n. 4 divieto di scommesse e n. 4 omesse denunce di scommesse, per un totale di 6 anni di squalifica) che a tutti quelli avvinti dal vincolo della continuazione (8 anni di squalifica).

La decisione impugnata è, inoltre, priva di qualsivoglia motivazione sia in ordine alla ravvisabilità della continuazione sia in ordine agli aumenti applicati per ciascun reato satellite in considerazione della pena prevista per il reato più grave. Su questo punto la decisione reclamata in questa sede si è limitata a confermare le sanzioni inflitte dal Tribunale Federale Nazionale, senza esporre alcuna motivazione (peraltro, assente anche nella decisione di prima istanza) né sulla continuazione né sulle conseguenze che dalla continuazione derivano nella quantificazione delle sanzioni.

In altri termini, una volta ritenuto più grave il reato associativo – con decisione insindacabile in sede di legittimità – e considerata anche la precedente condanna (passata in giudicato) ritenuta in continuazione, la sanzione si sarebbe dovuta rideterminare analiticamente come analiticamente si sarebbe dovuto indicare l’aumento di pena per le altre violazioni accertate.

Analoghe considerazioni valgono per l’undicesimo motivo di ricorso proposto dal sig. Ciccarone, con riferimento al quale il Collegio ravvisa gli stessi vizi sopra evidenziati: un assoluto difetto di motivazione sia in ordine alla continuazione sia in ordine alle conseguenze che da essa derivano nella quantificazione della sanzione. Anche con riferimento alla posizione del sig. Ciccarone nella decisione reclamata (così come nella precedente decisione di prima sede) difetta qualunque indicazione sui criteri adottati per l’incremento della sanzione a seguito del ravvisato vincolo di continuazione.

In conclusione, per quanto attiene alle censure ora in esame, il Collegio accoglie il nono motivo di ricorso proposto dal sig. Astarita e l’undicesimo motivo di ricorso proposto dal sig. Ciccarone (l’undicesimo e non già il decimo, come erroneamente scritto nel dispositivo nel quale era stata seguita l’erronea numerazione contenuta nel ricorso *de quo*), rinviando il procedimento alla Corte Federale di Appello perché rinnovi la sua valutazione in ordine alla ravvisabilità della continuazione e alle conseguenze sulla quantificazione delle sanzioni inflitte ai ricorrenti, fornendone adeguata motivazione».

Premessi questi motivi il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha, appunto, accolto limitatamente «al nono motivo formulato dal ricorrente sig. Salvatore Astarita e all’undicesimo motivo formulato dal ricorrente sig. Antonio Ciccarone», rinviando «alla Corte Federale d’Appello perché rinnovi la sua valutazione, secondo il criterio esposto in motivazione, in ordine alla ravvisabilità della continuazione e alle conseguenze sulla quantificazione di tutte le sanzioni, fornendone adeguata motivazione».

Il giudizio di rinvio e la decisione della Corte federale d'appello

Per procedere all'esame dei profili indicati nella sopra sintetizzata decisione n. 46 del 21 giugno 2016 del Collegio di Garanzia dello Sport questa Corte federale di appello ha fissato la seduta del 23 novembre 2016.

Alla riunione sono comparsi, l'avv. Aita per i sigg.ri Astarita e Ciccarone, nonché il dott. Tornatore per la Procura federale.

Il rappresentante della Procura federale ha particolarmente evidenziato come il tetto massimo previsto dall'art. 19 CGS vada riferito a ciascuna singola violazione e come, semmai, un limite sanzionatorio possa essere rinvenuto nell'art. 81 c.p. (aumento di pena sino al triplo).

L'avv. Aita ha ribadito che, come affermato dal Collegio di Garanzia, il tetto massimo è indicato dall'art. 19 CGS: anni 5 di squalifica o inibizione, più preclusione.

Dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha emesso la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Richiamando quanto disposto dal Collegio di Garanzia e già sopra testualmente riportato, con la decisione n. 46 del 2016 di cui trattasi il predetto organo di vertice della giustizia sportiva italiana ha invitato questa Corte a riesaminare le proprie valutazioni allo scopo di verificare la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della continuazione. Il nuovo esame affidato a questa Corte è, dunque, limitato alla sola valutazione della ricorrenza di detti presupposti, per gli eventuali conseguenti effetti sul trattamento sanzionatorio.

Evidenzia, in tal ottica, il Collegio come la CFA, pur «riconoscendo il vincolo della continuazione tra gli illeciti oggetto della decisione passata in giudicato del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 17 del 20 agosto 2015 (già sanzionati, per il sig. Astarita, con la squalifica per anni 2 e mesi tre, oltre che con l'ammenda di euro 25.000), e quelli oggetto del presente giudizio, nell'applicare, in relazione a questi ultimi, “la squalifica di anni 3 per l'associazione *ex art. 9 CGS* e, sempre in continuazione, la squalifica di ulteriori anni 3 per le altre accertate violazioni, e ammenda di euro 60.000”, ha determinato complessivamente la sanzione della squalifica in anni 8 e mesi 3 (e l'ammenda in di 85.000 euro) in evidente violazione del citato primo periodo del terzo comma dell'art. 19 CGS, sia con riferimento ai fatti esaminati nel giudizio (n. 2 illeciti sportivi, n. 1 associazione, n. 4 omesse denunce di illecito, n. 4 divieto di scommesse e n. 4 omesse denunce di scommesse, per un totale di 6 anni di squalifica) che a tutti quelli avvinti dal vincolo della continuazione (8 anni di squalifica)».

Si osserva, anzitutto, che questa Corte non conosce, né può comunque valutare, seppur al solo limitato scopo di stabilire l'eventuale ricorrenza della continuazione, fatti e violazioni contestate in separato e diverso giudizio e, segnatamente, ai sigg.ri Ciccarone ed Astarita nel procedimento, poi, definito con la suddetta decisione del Tribunale federale nazionale pubblicata sul C.U. n. 17/TFN del 20 agosto 2015. Infatti, a prescindere dalla impossibilità, per così dire, tecnica, attesa la mancata conoscenza degli atti del diverso procedimento, vi osterebbe comunque l'autorità di giudicato acquisita, appunto, dalla predetta pronuncia. L'accertamento contenuto nella predetta decisione, infatti, una volta divenuto definitivo, non è più modificabile, né dal giudice che lo ha emesso, né dai giudici di grado superiore (c.d. inoppugnabilità) ed è incontestabile non solo sul piano sostanziale, ma, ad avviso di questa Corte, anche in ogni eventuale successivo processo, seppur in relazione ad effetti limitati (c.d. incontestabilità esterna del contenuto della decisione).

Del resto, è noto che il giudicato formale, che esprime la definitività del provvedimento, e quello sostanziale, volto a rappresentare la vincolatività del contenuto dello stesso, sono considerati momenti fondamentali, se non indefettibili, del nostro ordinamento giuridico, anche in relazione alla tutela dei diritti ed alla certezza dei rapporti giuridici ed alla stabilità degli accertamenti giudiziari. Diversamente ritenendo si recherebbe, peraltro, un evidente *vulnus* allo stesso sistema della giurisdizione dichiarativa, che si svolge a cognizione piena, nell'ambito di processi dotati di specifico rigore formale, che si chiudono, appunto, con una decisione idonea al giudicato formale ed a quello materiale.

Il diritto soggettivo (così come la violazione disciplinare contestata), una volta introdotto nel procedimento, è valutato nella sua pienezza dal giudice, che, negli stessi termini, lo dichiara con

efficacia vincolante. Ne consegue l'onere delle parti di dedurre, a pena di decadenza, tutti i fatti e gli effetti giuridici di rilievo, e, quindi, ad esempio, lamentare (*rectius*, eccepire) l'eventuale frazionamento, sotto l'aspetto dell'oggetto (*rectius*, condotta) del diritto sostanziale o dell'azione.

In altri termini, nell'ambito di un siffatto schema legale strutturalmente complesso deve ritenersi che vi sia un legame indissolubile tra il diritto ed il rapporto giuridico considerato nella sua complessità, tra azione e suoi effetti sul piano della pena, tra condotta esaminata ed accertata con decisione munita di giudicato e correlato trattamento sanzionatorio applicato. Il giudicato copre non solo l'accertamento della singola condotta e della relativa responsabilità, ma anche le connesse conseguenze sanzionatorie, come accertate, che alla stessa l'ordinamento riconnette e che il giudice ha dichiarato.

L'autorità di cosa giudicata, in parole più semplici, esplica i suoi vincolanti effetti non soltanto sull'accertamento sostanziale e sull'assetto giuridico attribuito o riconosciuto al bene della vita tutelato dalla disposizione normativa violata, ma anche a quegli accertamenti che si presentano come necessaria premessa o logica conseguenza della statuizione, purchè, ovviamente, il giudice abbia preso posizione su tale elemento.

Come noto, del resto, una volta passata formalmente in giudicato, la decisione detta la regola per il caso concreto e si pone come norma di legge per lo stesso. Non è concesso alle parti (ri)discutere il contenuto della pronuncia, né a qualsivoglia altro giudice (ri)esaminare il contenuto della medesima (tantomeno, emettere un nuovo provvedimento sulla stessa situazione giuridica già definita), seppur, lo si ribadisce, al solo fine di un dato limitato effetto giuridico. Infatti, il giudicato sostanziale assolve una duplice funzione: esplica, anzitutto, una efficacia negativa, impedendo un nuovo esame, in qualsiasi nuovo processo, di ciò che ha già formato oggetto della decisione; esplica, poi, in via logicamente correlata e riflessa, una efficacia positiva, vincolando ogni giudice al rispetto del contenuto del precedente accertamento. Questa Corte, dunque, non può che osservare l'obbligo di attenersi al contenuto della precedente decisione, pur dovendo, in questa sede, pronunciarsi su un rapporto (asseritamente) collegato o per il cui modo di essere ed il bene della vita tutelato rilevi la situazione sostanziale già accertata con efficacia di giudicato.

In definitiva, questa Corte ritiene che, laddove dovesse prendere in esame – seppur ai limitati fini di cui trattasi (*i.e.* accertamento continuazione) – condotte ed azioni contestate in diversi, autonomi procedimenti disciplinari, l'accertamento dei quali è avvenuto con decisione che ha, peraltro, acquisito autorità di giudicato, violerebbe i limiti della stretta correlazione intercorrente tra tutela delle situazioni giuridiche soggettive e sentenze conclusive di processi a cognizione piena, capaci della predetta definitività, nonché dell'accertamento vincolante dei diritti sostanziali nella stessa decisione contenuti.

In questo senso deve, dunque, considerarsi integrata e/o corretta la motivazione, in punto continuazione, di cui alla decisione resa da questa Corte all'esito del giudizio d'appello e pubblicata sul C.U. n. 15/CFA del 15 aprile 2016.

Per siffatte ragioni, sopra in rapida sintesi esposte, questa Corte ritiene di essere tenuta a rivalutare la propria decisione, sotto il profilo oggetto del rinvio da parte del Collegio di Garanzia, in relazione ai (soli) fatti contestati ai sigg.ri Ciccarone ed Astarita nel presente procedimento e, in tale prospettiva rivalutativa, ad applicare il principio di diritto posto dal Collegio di Garanzia. In particolare, il predetto autorevole Collegio sembra censurare la decisione assunta da questa Corte nella parte in cui non ha tenuto conto di quanto disposto dal «secondo comma dell'articolo 81 c.p., ai sensi del quale “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge” è soggetto alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino al triplo (come stabilito dall'art. 81, primo comma, c.p.)».

Argomenta, a tal proposito, il Collegio: «la *ratio* del cosiddetto cumulo giuridico risiede nel fatto che chi commette più reati con uno scopo unico dimostra minore inclinazione criminale di colui che realizza più reati con più scopi diversi.

Per l'applicazione dell'istituto della continuazione, ispirato al principio del *favor rei*, devono sussistere i seguenti elementi costitutivi: 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un unico disegno criminoso.

L'ultimo requisito citato consente di distinguere l'ipotesi del concorso materiale da quella del reato continuato. Infatti, in difetto di uno scopo unitario, il concorso materiale impone di applicare il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata; se, invece, gli stessi reati sono commessi sulla base di un disegno complessivo e unitario, trova applicazione la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo».

Insomma, la Corte federale d'appello è chiamata a verificare se sussista, in ordine alle condotte ed alle singole violazioni contestate (e riconosciute in capo) ai sigg.ri Astarita e Ciccarone, il vincolo della continuazione, in funzione della concreta determinazione della pena complessiva. Ed a tal fine questa Corte è richiesta di (ri)valutare le singole violazioni, individuare, tra esse, quella più grave, facendo riferimento alla pena comminata in astratto, sulla base del genere e dell'entità, in modo tale da far perdere autonomia sanzionatoria alle violazioni "satellite", al fine di farla confluire nella pena unitaria «ancorché il giudice sia tenuto a calcolare, secondo la più rigorosa giurisprudenza, l'aumento di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satellite anziché unitariamente (Cass. pen., sez. V, 18/02/2015, n. 16015)».

Orbene, nel tracciato sopra indicato questa Corte è tenuta a prendere atto della decisione del Collegio di Garanzia, ritenendo, tuttavia, sotto tale profilo, che il richiamo alla continuazione sia stato effettuato non tanto alla diretta ed integrale applicazione, al procedimento disciplinare sportivo, della disposizione codicistica di cui all'art. 81 c.p., quanto, ai principi generali dell'istituto medesimo. Del resto, ad una formale, diretta ed integrale applicazione, all'ordinamento federale, della disposizione di cui all'art. 81 si opporrebbe l'espresso richiamo fatto dalla norma di cui all'art. 2, comma 6, del codice di giustizia sportiva del Coni («Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»).

Sotto tale profilo, del resto, la giurisprudenza endo ed esofederale ha costantemente affermato la niente affatto obbligata permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l'ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come, appunto, il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti che si svolgono in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d'altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto.

Quelle sottoposte alla giustizia sportiva sono controversie che vanno risolte alla luce delle norme poste nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ordinamento che ha, conserva e deve conservare la capacità di regolare fattispecie generali ed astratte con valenza verso la generalità dei soggetti che spontaneamente aderiscono allo stesso ordinamento, in funzione del perseguimento di specifiche finalità, pur sempre rientranti nell'interesse generale in ragione del quale esso stesso è costituito.

Non possono, pertanto, che nutrirsi dubbi sulla possibilità concettuale, prima ancora che normativa, di introdurre, nell'ambito del procedimento sportivo, specifiche regole di diritto sostanziale o di diritto procedurale proprie di altri sistemi di giustizia e, segnatamente, di quelle poste dal legislatore ordinario per il processo penale. Diverse sono le posizioni giuridiche coinvolte e la rilevanza delle stesse; diverse sono le finalità perseguite dall'ordinamento sportivo e da quello generale. Nel processo sportivo si ritiene debbano essere applicate le disposizioni dell'ordinamento federale e di quello generale sportivo, anche internazionale. Solo in via eccezionale e nella sola ipotesi di lacuna possono essere di ausilio le regole dettate per altri sistemi di giustizia e, in particolare, di quello civile, fermi restando, ovviamente, i principi inderogabili che presidiano il nostro ordinamento costituzionale, tra cui, in primo luogo, il diritto di difesa.

Ciò osservato, in via incidentale ed al solo fine di offrire un possibile contributo alla ricostruzione interpretativa della fattispecie, questa Corte, come si diceva, è vincolata all'applicazione del principio di diritto affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni e, dunque, a valutare se sussistono, nel caso di specie, i presupposti per applicare i principi propri dell'istituto della continuazione.

Nell'ambito della prospettiva rivalutativa propria di questo giudizio di rinvio, ritiene, questa Corte, che, nel caso di specie, sia dimostrata l'esistenza di un articolato programma criminoso consistente non solo nell'alterazione di una serie di partite, tra cui quelle indicate in motivazione, ma anche nell'effettuazione di tutta una serie di scommesse sportive al fine della realizzazione di illeciti profitti. Gli atti acquisiti al procedimento hanno, come detto, evidenziato un quadro probatorio del tutto sufficiente in ordine all'affermazione della sussistenza della fattispecie disciplinare associativa contestata. Vi è in atti ampia prova dell'esistenza di uno stabile vincolo associativo tra alcuni dei soggetti deferiti, tra cui, appunto, Ciccarone ed Astarita, con una precisa distribuzione di compiti e di ruoli, come, peraltro, già accertato con decisione che, sotto siffatto profilo, ha acquisito autorità di giudicato.

Il materiale probatorio consente, insomma, di ritenere dimostrata l'esistenza di una vera e propria organizzazione, costituita da tesserati ed altri soggetti, preordinata ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di competizioni sportive, al fine sia di effettuare scommesse dall'esito predeterminato e di ottenere illeciti profitti, sia di assicurare un vantaggio ad una data squadra.

Del pari, dimostrato ed illustrato, anche dalle risultanze delle captazioni investigative, l'elemento soggettivo in ordine alla consapevolezza, in capo a ciascuno dei due ricorrenti, per quanto qui interessa, di partecipare e contribuire attivamente, alla vita dell'associazione, svolgendo il compito specifico assegnato per il conseguimento del comune (illecito) fine associativo.

Nel caso di specie, le condotte degli associati di cui trattasi e, segnatamente, per quanto qui rileva, di Astarita e Ciccarone, come già definitivamente riconosciuto, sono quelle tipiche della partecipazione associativa, per quanto sopra già evidenziato e in attuazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia, anche considerato che la distinzione tra la partecipazione ad una associazione ed il concorso esterno «non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorceria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale “esterno” quello dell’ “extraneus”, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni» (Cassazione pen., sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147).

Del resto, «la differenza tra il concorso di persone nel reato e il reato di associazione per delinquere consiste nel fatto che, nel primo caso, l'accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuali e si esaurisce dopo la loro commissione, mentre, nel secondo caso, il *pactum sceleris* prescinde dalla commissione dei singoli reati ed è caratterizzato dall'esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa e dalla predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma comune a tutti gli associati» (così Cass. pen., sez. I, 6 maggio 2003, n. 23455).

Orbene, nel caso di specie il ruolo dei ricorrenti è organico all'associazione. Sono tutti e due, ciascuno in relazione ai propri compiti, essenziali alla realizzazione del programma illecito e ciascun aderente sa di poter contare sulla disponibilità degli altri associati ed è consapevole del ruolo da ciascuno di essi svolto in attuazione del vincolo associativo. E, come noto, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo della associazione criminale, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr., in siffatti termini, anche Cassazione pen., sez. II, 10 dicembre 2014, n. 53675).

In tale quadro di riferimento ed anche alla luce di siffatta partecipazione alla associazione *ex art. 9 CGS* di cui trattasi deve, come detto, esaminarsi se le singole condotte contestate, nel presente procedimento disciplinare, ad Astarita e Ciccarone, siano tutte correlate e poste in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso o, comunque, legate dal vincolo della continuazione. Esame, questo, come già più volte rilevato, funzionale alla sola determinazione della corretta retribuzione sanzionatoria.

Come già evidenziato dal Collegio di Garanzia nella sua decisione di rinvio a questa Corte, ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. si ha reato continuato quando l'agente commette, anche in tempi diversi, con più azioni od omissioni, una pluralità di reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Nell'ambito tipicamente penalistico si specifica, poi, che gli elementi costitutivi del reato continuato sono tre: *a*) una pluralità di azioni od omissioni (pluralità, che non deve essere tale solo in senso naturalistico); *b*) più violazioni di legge; *c*) un medesimo disegno criminoso.

La figura del reato continuato, insomma, viene in rilievo quando il soggetto agente compie più azioni destinate allo stesso fine reato o anche alla violazione di più precetti. Ora, non vi è dubbio che la circostanza che la pluralità di violazioni commesse dal medesimo soggetto sia attuazione di un medesimo disegno criminoso dimostra una minore riprovevolezza complessiva nel comportamento dell'agente e, di conseguenza, giustifica un trattamento sanzionatorio più mite rispetto alle normali ipotesi di concorso materiale. L'agente, in diversi termini, individuando *ab initio* le diverse condotte violative da porre in essere esprime una minore intensità di volontà criminosa globale.

Orbene, ciò premesso sul piano generale, ed a prescindere dagli specifici criteri dettati dall'art. 81 c.p., si ritiene che le condotte poste in essere dai sigg.ri Ciccarone ed Astarita costituiscano, nel caso di specie, una pluralità di azioni unificate dal vincolo della continuazione; qualificazione, questa, che rileva ai fini della riprova di un minor disvalore complessivo dell'agente e, di conseguenza, giustifica un trattamento sanzionatorio più mite rispetto all'ipotesi della mera somma delle diverse condotte antidoverose, come meglio in seguito precisato.

Le complessive corpose emergenze istruttorie, nella decisione poi fatta oggetto del presente rinvio già dettagliatamente (si reputa) indicate (ed a cui si fa rinvio, anche al fine di non appesantire inutilmente la presente esposizione), denotano, con ogni evidenza, consentendo di affermarla, una rappresentazione unitaria sin già dal momento ideativo delle diverse condotte disciplinarmente rilevanti contestate ai sigg.ri Astarita e Ciccarone, tali, in effetti, da escludere una successione di autonome risoluzioni illecite. La successione spazio-temporale degli illeciti perpetrati, con responsabilità ormai affermata con autorità di giudicato, nonché il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse condotte illecite e violative contestate, alla luce dell'unicità del disegno criminoso ideato dall'associazione *ex art. 9 CGS* di cui trattasi – alla quale entrambi hanno, appunto, partecipato ed aderito – e in esecuzione del quale si inseriscono i singoli episodi illeciti, sono tali da escludere l'occasionalità degli stessi.

Ciccarone è in continuo contatto con gli altri sodali al fine di reperire partite da combinare, seguirne le “trattative” e provvedere alle eventuali scommesse del caso. Conseguenza, per così dire, inevitabile quella dell'omissione della denuncia degli illeciti di cui lo stesso viene, ovviamente, a conoscenza. Nello stesso senso, accedono, per così dire, a questo illecito principale, per come pur sempre inserito nella partecipazione all'associazione *ex art. 9 CGS* e sostanziale attuazione della trama associativa, anche la condotta violativa del divieto di scommesse e quella, conseguente, dell'omissione di denuncia relativamente alla conoscenza delle scommesse (vietate) effettuate da altri, siano essi appartenenti o meno all'associazione di cui si è detto. Astarita è a disposizione dell'associazione e del duo Ciccarone-Moxedano, in particolare, sia in relazione alle *combine* delle gare, sia in relazione alle scommesse, e le condotte allo stesso ascritte sono, con ogni evidenza, anch'esse legate dal vincolo della continuazione, per essere singoli momenti attuativi di un predefinito comune programma illecito, pur privo di specifica originaria individuazione.

→ Riepilogando, queste le violazioni imputate a **Salvatore Astarita**:

> Gara 5: Monopoli-Puteolana del 2.11.2014 (4-0)

-violazione dell'art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara;

-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, Akragas, Monopoli e Puteolana erano tutte partecipanti al campionato nazionale dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che Ciccarone aveva scommesso sulla gara.

> Gara 6: Montalto-Frattese del 2.11.2014 (2-4)

-violazione dell'art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la

Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara;

-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, Akragas, Monopoli e Puteolana erano tutte partecipanti al campionato nazionale dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che Ciccarone aveva scommesso sulla gara.

> Gara 7: Due Torri-Neapolis del 2.11.2014 (1-0)

-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, Akragas, Monopoli e Puteolana erano tutte partecipanti al campionato nazionale dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che Ciccarone aveva scommesso sulla gara;

> Gara 8: Neapolis – Akragas del 9.11.2014 (2-2)

-violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, in modo da favorire la squadra ospitante così da assicurare alla stessa un vantaggio in classifica; in particolare, per aver lo stesso compiuto, dopo appena 30 minuti di gioco, un fallo di mano, tanto plateale, quanto volontario, che ne ha comportato l'espulsione dal campo ed ha consentito, per l'effetto, alla Neapolis di giocare in superiorità numerica gran parte della gara. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione dello svolgimento della gara; nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare.

> Gara 9: Neapolis – Sorrento del 23.11.2014 (3-0)

-violazione dell'art. 9 CGS, dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS, in continuazione, dell'effettiva alterazione dello svolgimento della gara.

> Gara 11: F. Andria – Puteolana del 30.11.2014 (7-2)

-violazione dell'art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara;

-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all'epoca, Akragas, Monopoli e Puteolana erano tutte partecipanti al campionato nazionale dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che Ciccarone aveva scommesso sulla gara.

→ Quanto alle violazioni addebitate ad **Antonio Ciccarone**:

> Gara 1: Hinterreggio-Neapolis del 7.9.2014 (2-0)

-violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, in associazione (art. 9 CGS);

-violazione dell'art. 7, comma 1 e 2 CGS, per aver posto in essere mediante atti diretti, ad alterare lo svolgimento della gara, con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6, CGS.

> Gara 2: Sorrento-Montalto del 12.10.2014 (0-0)

-violazione dell'art.1 *bis*, comma 1, in associazione (art. 9 CGS) e violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere mediante atti diretti, ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6, CGS.

-violazione dell'art. 6, comma 2, CGS per aver scommesso sulla gara.

> Gara 3: Neapolis-Montalto del 26.10.2014 (4-0)

-violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS.

> Gara 4: Puteolana-Scafatese del 26.10.2014 (0-4)

-violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS.

> Gara 5: Monopoli - Puteolana del 2.11.2014 (4-0)

- violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS.

-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5 CGS, per aver scommesso sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla conoscenza dell'analogia condotta posta in essere dal calciatore Astarita.

> Gara 6: Montalto - Frattese- del 2.11.2014 (2-4)

-violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS.

-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS, per aver scommesso sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla conoscenza della medesima condotta illecita posta in essere da altri.

> Gara 7: Due Torri-Neapolis del 2.11.2014 (1-0)

-violazione dell'art.1 *bis*, comma 1, CGS in associazione (art. 9 CGS);

-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS, per aver scommesso sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla conoscenza della medesima condotta illecita posta in essere da altri.

> Gara 8: Neapolis - Akragas del 9.11.2014 (2-2)

-violazione dell'art. 7, comma 7, CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l'illecito sportivo relativo alla gara.

> Gara 9: Neapolis-Sorrento del 23.11.2014 (3-0)

-violazione dell'art.1 *bis*, comma 1, CGS in associazione (art. 9 CGS);

-violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS.

-violazione dell'art. 6, comma 2, CGS per aver scommesso sulla gara.

> Gara 11: F. Andria – Puteolana del 30.11.2014 (7-2)

-violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS.

-violazione dell'art. 6, commi 2 e 5, CGS per aver scommesso sulla gara e per non aver informato la Procura federale in ordine alla conoscenza della medesima condotta illecita posta in essere da altri.

Ebbene, le diverse violazioni, come detto, fanno parte di una fattispecie quantomeno assimilabile allo schema del reato continuato, poiché ci si trova in presenza di una pluralità di azioni e/o omissioni, poste in essere, nell'ambito di un programmato piano alterativo delle gare, anche ai fini di scommessa, in esecuzione di un disegno criminoso sostanzialmente unitario. Quest'ultimo, in generale, presuppone un elemento intellettuale, ossia la rappresentazione anticipata della successiva attività antidoverosa, ma anche un elemento "finalistico", costituito dalla unicità dello scopo. Nel caso di specie, è individuabile, per quanto anche evidenziato nella motivazione della decisione di questa Corte pubblicata sul C.U. n. 105/CFA del 15 aprile 2016, in capo ai sigg.ri Astarita e Ciccarone, una decisione assunta *ex ante*, sin dal momento dell'adesione al sodalizio associativo di cui si tratta, di porre in essere diverse condotte idonee a violare le disposizioni di cui alle seguenti norme del codice di giustizia sportiva: art. 7, comma 1 e 2, (illecito sportivo); art. 7, comma 7, (obbligo di denuncia illecito sportivo); art. 6, comma 2, (divieto di scommesse); art. 6, comma 5, (obbligo di denuncia della violazione del divieto di scommesse).

In tale prospettiva deve ritenersi che, ai fini della configurabilità della continuazione, la rappresentazione anticipata della futura attività criminosa, se deve, di certo, essere caratterizzata dalla unicità di scopo, non è, invece, necessario si risolva in una serie di episodi "delittuosi" dettagliatamente e concretamente programmati, essendo sufficiente che le condotte antidoverose costituenti violazioni di disposizioni federali si pongano in rapporto di interdipendenza funzionale rispetto al conseguimento di un unico fine.

In altri termini, con riferimento all'ordinamento federale, affinché sia riconosciuta la

continuazione, deve reputarsi necessario, ma anche sufficiente, una iniziale, pur generica, programmazione di compiere una pluralità di illeciti, in attuazione del mesedimo disegno criminoso ed in vista del conseguimento di un unico prefissato scopo, sufficientemente specifico. Diversamente opinando, del resto, laddove fosse richiesta, per poter riconoscere le attenuazioni sanzionatorie correlate all'applicazione dell'istituto della continuazione, una programmazione dettagliata delle varie condotte illecite, l'istituto resterebbe praticamente inapplicabile.

==> In sintesi, dunque, il sig. Astarita è stato chiamato a rispondere, per quanto concerne il presente procedimento disciplinare, di condotte, legate dal vincolo della continuazione, violative delle seguenti norme:

- art. 9 CGS;
- (n. 2) art. 7, comma 1 e 2, CGS (illecito sportivo), con aggravante comma 6;
- (n. 3) art. 7, comma 7, CGS (obbligo di denuncia illecito sportivo);
- (n. 4) art. 6, comma 2, CGS (divieto di scommesse);
- (n. 4) art. 6, comma 5, CGS (obbligo di denuncia violazione del divieto di scommesse).

==> il sig. Ciccarone è stato, invece, chiamato a rispondere, per quanto concerne il presente procedimento disciplinare, di condotte, legate dal vincolo della continuazione, violative delle seguenti norme:

- art. 9 CGS;
- (n. 8) art. 7, comma 1 e 2, CGS (illecito sportivo), con aggravante comma 6;
- (n. 1) art. 7, comma 7, CGS (obbligo di denuncia illecito sportivo);
- (n. 4) art. 6, comma 2, CGS (divieto di scommesse);
- (n. 4) art. 6, comma 5, CGS (obbligo di denuncia violazione del divieto di scommesse).

Per tali ragioni, dunque, in ordine alla minore riprovevolezza o, meglio, al complessivo minor disvalore disciplinare-sportivo rinvenibile nella fattispecie della pluralità di condotte commissive e/o omissive legate dal requisito della continuazione, quali quelle, appunto, oggetto della fattispecie, il complessivo trattamento sanzionatorio infitto ai sigg.ri Astarita e Ciccarone deve essere ridedeterminato, in riduzione, alla luce dei criteri meglio di seguito illustrati ed in concreta attuazione dei relativi principi posti dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

Ciò premesso, questa Corte, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio di Garanzia e fermo restando che, «con decisione insindacabile in sede di legittimità», come precisato dal predetto Collegio, tra le varie condotte dai sigg.ri Ciccarone ed Astarita poste in essere in violazione delle disposizioni federali, la CFA, con specifico riferimento alla particolarità del caso di specie, ha ritenuto di maggiore gravità l'illecito associativo *ex* art. 9 CGS, ritiene congruo complessivamente ridedeterminare il trattamento sanzionatorio degli stessi in applicazione dei seguenti criteri:

➔ pena base per l'illecito associativo: inibizione o squalifica anni tre e ammenda euro trentamila, anche considerata l'appartenenza al settore dilettantistico;

così aumentata in relazione alle ulteriori violazioni legate dal vincolo della continuazione:

» per ciascun illecito *ex* art. 7, commi 1 e 2, CGS: inibizione / squalifica mesi quattro, oltre all'ammenda di euro cinquemila; la predetta sanzione deve essere aggravata, ai sensi dell'art. 7, comma 6, CGS, con l'applicazione di ulteriori mesi 1 di inibizione / squalifica;

» per ciascuna violazione *ex* art. 7, comma 7, CGS: inibizione / squalifica mesi 1;

» per ciascuna violazione *ex* art. 6, comma 2, CGS: inibizione / squalifica mesi 1, oltre all'ammenda di euro mille, anche considerata l'appartenenza al settore dilettantistico;

» per ciascuna violazione *ex* art. 6, comma 5, CGS: inibizione / squalifica giorni 15.

Appare opportuno precisare che i predetti criteri sono stati determinati in relazione alla specifica fattispecie oggetto del presente procedimento, avuto riguardo al complessivo contesto di riferimento e tenuto conto dell'appartenenza al settore dilettantistico dei deferiti. Ne consegue che detti criteri non sono suscettibili di immediata, automatica ed acritica estensione ad altri procedimenti e contesti disciplinarmente rilevanti.

In applicazione dei suddetti criteri, la sanzione deve, dunque, essere così complessivamente ridedeterminata:

➤ **ASTARITA: squalifica per anni 4, mesi sette, oltre ammenda euro 44.000,00 (quarantaquattromila)**, e precisamente:

- art. 9 CGS: squalifica anni tre + ammenda euro trentamila;

- (n. 2) art. 7, comma 1 e 2, CGS (con aggravante comma 6): squalifica mesi 10 + ammenda euro diecimila;
- (n. 3) art. 7, comma 7, CGS: squalifica mesi tre;
- (n. 4) art. 6, comma 2, CGS: squalifica mesi quattro + ammenda euro quattromila;
- (n. 4) art. 6, comma 5, CGS: squalifica mesi due.

> **CICCARONE: inibizione anni sei, mesi undici, oltre ammenda euro 74.000,00 (settantaquattromila)**, e precisamente:

- art. 9 CGS: inibizione anni tre + ammenda euro trentamila;
- (n. 8) art. 7, comma 1 e 2, CGS (con aggravante comma 6): inibizione anni 3, mesi quattro + ammenda euro quarantamila;
- (n. 1) art. 7, comma 7, CGS: inibizione mesi 1;
- (n. 4) art. 6, comma 2, CGS: inibizione mesi quattro + ammenda euro quattromila;
- (n. 4) art. 6, comma 5, CGS: inibizione mesi due.

Così, dunque, rideterminata, in applicazione dell'istituto della continuazione ed alla luce dei principi posti dal Collegio di Garanzia, la concreta misura sanzionatoria, questa Corte è tenuta a contenere quella del sig. Ciccarone nei limiti della previsione di cui all'art. 19, comma 3, CGS («La sanzione prevista alla lettera *h*) non può superare la durata di cinque anni), come letteralmente interpretata dallo stesso predetto Collegio ed in applicazione, quindi, dell'altro principio di diritto enunciato nella decisione n. 46 del 2016 dall'Organo di vertice della giustizia sportiva italiana: «Dal chiarissimo tenore letterale della norma emerge che, sia in caso di unicità di condotta illecita che, per quanto osservato, di continuazione da sanzionare con la squalifica, la sanzione complessiva non può in nessun caso superare i cinque anni, tanto è vero che nelle ipotesi di particolare gravità – fermo restando il limite massimo anzidetto – alla misura massima edittale può semmai accompagnarsi soltanto l'applicazione della prevista sanzione accessoria».

Per ragioni di completezza espositiva, questa Corte reputa opportuno evidenziare, seppur in via meramente incidentale, che appare del tutto corretto l'assunto della Procura federale secondo cui il tetto massimo della sanzione (5 anni + preclusione) previsto dal codice di giustizia sportiva può essere applicato a ciascun illecito, a ciascuna violazione e non costituisce certamente una soglia massima complessiva oltre cui il tesserato non è più soggetto ad alcuna pena disciplinare. Confortano, all'evidenza, una tale lettura sia una interpretazione di carattere letterale, sia uno sviluppo elaborativo di tipo logico.

Sotto il primo profilo, occorre considerare che la norma fa testuale ed espresso riferimento alla (singola) «infrazione». Così la stessa, infatti, recita: «La sanzione prevista alla lettera *h*) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC». Appare, dunque, evidente che la sanzione della inibizione o della squalifica, fino al massimo edittale di anni cinque, può essere applicata a ciascun illecito (*i.e.* per ogni «infrazione»).

Sotto il secondo aspetto, una diversa interpretazione (anni 5 come tetto massimo complessivo per ciascun tesserato, per sempre e per tutte le violazioni dallo stesso commesse) condurrebbe alla paradossale conseguenza che un tesserato, in ipotesi ritenuto responsabile di un illecito considerato grave e punito con la sanzione massima di anni 5 più preclusione, non potrebbe più essere chiamato a rispondere e sanzionato per eventuali successive condotte illecite, così restando – in ordine alle stesse – impunito!

In tale prospettiva, peraltro, occorre anche tenere presente che tra due possibili interpretazioni di una disposizione normativa, deve essere preferita quella che appare costituzionalmente orientata. E, per quanto, seppur in rapida sintesi, appena detto, questa Corte non ritiene che la diversa lettura (impunità per gli illeciti successivi al primo – in ipotesi – sanzionato con il massimo edittale) possa dirsi costituzionalmente orientata, e, ancor prima, in linea e coerente con il sistema di principi e di valori su cui si fonda l'ordinamento sportivo.

Da ultimo è anche possibile evidenziare che sul punto è rinvenibile, un consistente e pacifico contributo della giurisprudenza endofederale, al quale il Collegio intende continuare a uniformarsi,

che ha sempre affermato, quantomeno in via di prassi applicativa, il principio della possibilità di irrogare la sanzione della squalifica o della inibizione anche oltre il tetto di anni cinque nella ipotesi di infrazioni diverse.

Ciò premesso sul piano astratto e dei principi, tornando alla concreta rideterminazione del giusto trattamento retributivo, oggetto del presente giudizio di rinvio, la sanzione da applicare al sig. Antonio Ciccarone, in pratica attuazione della norma prima ricordata e del principio interpretativo posto dal Collegio di Garanzia, deve essere, pertanto, contenuta nel massimo edittale, ossia anni cinque di inibizione, ferma restando l'ulteriore sanzione dell'ammenda di euro 74.000,00. Nel caso di specie, infatti, pur trattandosi di diverse violazioni (in teoria, quindi, suscettibili di essere nel complesso sanzionate con una pena superiore ai cinque anni di inibizione), le stesse sono, come detto, legate dal vincolo della continuazione e, dunque, in forza del principio di diritto posto dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni («Dal chiarissimo tenore letterale della norma emerge che, sia in caso di unicità di condotta illecita che, per quanto osservato, di continuazione da sanzionare con la squalifica, la sanzione complessiva non può in nessun caso superare i cinque anni») la sanzione come sopra quantificata in anni sei e mesi undici, deve essere limitata ad anni cinque.

Alla predetta sanzione della inibizione per anni cinque deve, poi, tuttavia, essere aggiunta la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Così, infatti, dispone la norma di cui al sopra riferito art. 19, comma 3, ultimo periodo, CGS: «Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC». Sotto tale profilo, infatti, non nutre alcun dubbio, questa Corte, che le infrazioni commesse dal sig. Ciccarone siano non solo particolarmente gravi, ma anche ripetute con comportamento consolidato nel tempo e denotino un inequivoco disprezzo per le regole dell'ordinamento federale. Peraltro, dalla complessiva condotta di cui trattasi traspare, in modo inequivoco, la volontà del sig. Ciccarone di servirsi dell'appartenenza al mondo del calcio per fini personali e/o per ricercare illeciti profitti da realizzarsi in violazione delle norme dell'ordinamento federale e, più in generale, dei principi e dei valori propri del mondo dello sport e di quello dilettantistico, in particolare.

Il complessivo comportamento del sig. Ciccarone si connota, in altri termini, per l'evidente disvalore rispetto all'ordinamento sportivo e merita specifica valutazione, anche a tutela dell'ordinato e regolare svolgimento dei campionati.

In conclusione, la gravità e la intensità lesiva dei singoli episodi disciplinarmente contestati al sig. Ciccarone, il rilevante grado di disvalore disciplinare-sportivo della condotta complessiva del medesimo e del suo stesso approccio al giuoco del calcio, inducono, questa Corte, a ritenere inevitabile infliggere allo stesso predetto sig. Ciccarone anche la sanzione della preclusione.

Per questi motivi la C.F.A. in relazione al giudizio di rinvio del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, così ridetermina le sanzioni e infligge a:

- Salvatore Astarita sanzione della squalifica per anni 4, mesi 7, oltre all'ammenda di € 44.000,00;

- Antonio Ciccarone sanzione della inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., oltre all'ammenda di €74.000,00.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Publicato in Roma il 18 gennaio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio